

LE REGOLE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI INARCASSA

RGP IN PILLOLE

Rev 8 – gennaio 2020

Gentile collega

Ho cercato di radunare le principali informazioni relative alla nostra Cassa di Previdenza che potrebbero esserti utili e che trovi dettagliatamente descritte sul sito di Inarcassa e nei documenti ufficiali disponibili.

Il presente NON è un documento ufficiale di Inarcassa ; ti invito quindi a verificarne l'esattezza e il permanere della validità delle notizie sui canali ufficiali.

Puoi trovare la documentazione, gli approfondimenti e le comunicazioni inviate ai colleghi sul **sito dell'ordine ingegneri di Milano**

[<https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/inarcassa/documentazione-a-cura-del-delegato>]

e sulla mia pagina **linkedin**



Come sempre a tua disposizione

Silvia A. V. Fagioli

Delegato ingegnere per la provincia di Milano e

Consigliere d'Amministrazione Inarcassa

3394895042

qas.silvia@tiscali.it; s.fagioli@pec.inarcassa.org

p. 3 - IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO E INARCASSA

p. 5 - INARCASSA: COS'E'

p. 8 - I REQUISITI DI ISCRIVIBILITA'

p. 9 - L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA: studio associato, Società di Ingegneria (SdI), Società di Professionisti (SdP), Società tra Professionisti (StP)

p. 27 - IL REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA IN PILLOLE:

La Riforma del 2012 (p. 27)

I Contributi (p. 29) e le Pensioni (p. 36) di Inarcassa

Riscatti e Ricongiunzioni: le modifiche del 2015 – novità per Gestione Separata INPS (p. 48)

Totalizzazione o Cumulo dei periodi contributivi (p. 53)

Lavoro estero: riscatto, ricongiunzione o totalizzazione (p. 60)

p. 66 - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA E SANZIONI: COME RIMETTERSI IN REGOLA

p. 77 - ASSISTENZA e SERVIZI IN CONVENZIONE:

Il welfare integrato (p. 77)

Assistenza alla persona (p. 78)

Assistenza nella professione (p. 91)

p. 103 - INARCASSA O GESTIONE SEPARATA INPS?

I pilastro



Principali caratteristiche:

→ adesione: **obbligatoria**

→ regime di finanziamento: **a ripartizione**

II pilastro

Fondi pensione
*(previdenza complementare
su base collettiva e individuale)*

di cui al d.lgs. 252/2005



- *Fondi negoziali (Dl e rapp lav)*
- *Fondi aperti (banche, SGR, SIM)*
- *PIP (Piani Individuali Pensionistici-assic)*
- *Fondi preesistenti (ante D.Lgs 124/93 prev compl)*

III pilastro

**Assicurazioni
sulla vita**

(su base individuale)



- *Contratti di assicurazione
non regolati dal d.lgs.
252/2005*

Principali caratteristiche:

→ adesione: ***volontaria***

→ regime di finanziamento: ***a capitalizzazione***

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Inarcassa è stata fondata nel 1958 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti; dal 1995 è un'associazione privata, basata su uno Statuto e un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti. E' dunque un organismo in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della categoria a cui si riferisce.

Attualmente gli iscritti sono circa 168.000, di cui il 35% ha meno di 40 anni di età, mentre i pensionati sono oltre 29.000. Il patrimonio ha superato i 10 miliardi di euro.

Assicura la **tutela previdenziale** degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa; trattandosi di **previdenza di primo pilastro** l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici. Questi requisiti sono: iscrizione all'albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; possesso di partita IVA individuale, e/o di associazione o società di professionisti.

Inarcassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti **prestazioni assistenziali** che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell'iscrizione ed in altri richiedono un'anzianità minima di appena due o tre anni (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani).

Fornisce inoltre **altri servizi e convenzioni**, mirati a sostenere l'esercizio della professione, come ad esempio la **polizza Rc professionale**, appositamente studiata per le categorie professionali di ingegnere e architetto.

La **contribuzione**, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente, è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

Le scadenze per gli iscritti

VERSAMENTI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI

30
giugno

Versamento della **prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo integrativo + maternità.

30
settembre

Versamento della **seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la seconda tranche del minimo integrativo + maternità.

31
dicembre

Versamento dell'importo a **conguaglio contributivo** (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale **contributo facoltativo**.

Nota bene: Gli iscritti che risultano in regola con la posizione documentale e contributiva al 31 ottobre, possono richiedere la RATEIZZAZIONE del CONGUAGLIO (pagamento a marzo, luglio e novembre dell'anno successivo con sistema SDD e tasso interessi del 1,5%) .


Chi ha ottenuto la **rateazione bimestrale dei contributi minimi** verserà la sesta e ultima quota competente ma, se non ha pagato i MAV di agosto e ottobre, deve saldare entro il 31 dicembre anche le rate scadute per non incorrere in sanzione.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE

31
ottobre

Invio telematico **tramite Inarcassa ON line** del **Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari** relativo all'anno precedente

Evoluzione del patrimonio 1996-2018



Dal 1996 il patrimonio netto è cresciuto di quasi 8 volte, con una crescita media annua di quasi il 10%

INARCASSA: REQUISITI DI ISCRIVIBILITA'

art. 7 dello Statuto Inarcassa

L'iscrizione a Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di tre specifici requisiti:

1. iscrizione all'albo professionale;
2. possesso di partita iva
3. Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (**)

L'ALBO PROFESSIONALE

L'iscrizione all'Albo professionale avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine, previa domanda dell'interessato;

la comunicazione viene trasmessa dall'Ordine stesso ad Inarcassa,

Inarcassa registra il professionista assegnando un numero di "matricola" (diverso da quello di iscrizione all'Albo degli Ingegneri!!!)

Ogni modifica per avvenuta cancellazione, o sospensione del professionista avviene sempre su comunicazione dell'Albo stesso.

(**) ASSOGGETTAMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

- ✓ INPDAP - INPDAI (attualmente confluite nella gestione INPS);
- ✓ INPS / fondo lavoratori dipendenti
- ✓ INPS / gestione esercenti attività commercianti
- ✓ INPS / gestione artigiani
- ✓ INPS / gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA / dottorato e/o assegno di ricerca;
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA/Collaborazioni, circolare n.72 del 10/4/2015
- ✓ ENASARCO
- ✓ CASSE LIBERO-PROFESSIONALI/ Cassa dei geometri, Eppi, Enpals, Epap...

N.B.: La condizione di pensionato di altro ente previdenziale non esclude dall'iscrizione a Inarcassa ! [non è più presente contribuzione obbligatoria].

LA PARTITA IVA

E' aperta dal professionista presso l'Ufficio Iva (Agenzia delle entrate)

la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fanno eccezione esclusivamente la partita Iva attribuita per "costruzioni edilizie" (codici Ateco dal 45210) e per attività agricola (codici Ateco dal 01110) il cui possesso può dare luogo all'iscrizione a Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato all'Agenzia delle entrate di svolgere anche attività professionale con attribuzione del relativo codice.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

Professionisti, che in possesso di specifici titoli di abilitazione professionale, si associano per l'esercizio dell'attività professionale.

I requisiti per la costituzione sono:

- iscrizione ai rispettivi albi professionali da parte di tutti i soci
- esercizio dell'attività professionale quale requisito oggettivo

Costituire uno studio associato: approfondimento

Nonostante l'abrogazione della **Legge n. 1815/39** che disciplinava la materia, l'art 10 della Legge n. 183/2011 ha previsto espressamente che restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. In particolare, lo **studio associato** assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di **contratto associativo**, ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della **personalità della prestazione**.

Quindi la **prestazione è fornita in modo personale** dai professionisti che compongono lo studio, che si sono aggregati attraverso un contratto associativo.

Costituzione dello studio associato

La **costituzione** può avvenire con una **scrittura privata autenticata** da un notaio, oppure, direttamente con **atto pubblico**.

Si tratta di due modalità di costituzione con le quali i singoli associati definiscono le regole del contratto associativo (articolo 5 del DPR n. 917/86).

La dizione di "**Studio Associato**" dovrà riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati.

L'atto deve poi essere necessariamente comunicato a tutti gli **ordini professionali competenti**.

Costituire uno studio associato: responsabilità giuridica

Lo **studio associato**, dopo la sua costituzione possiede la **capacità giuridica** di concludere contratti obbligatori, ma a livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il **singolo associato** ed il **cliente** stesso.

In pratica, infatti, la prestazione professionale richiesta dal cliente può essere adempiuta direttamente dal singolo associato.

L'onorario professionale per tale prestazione è effettuato direttamente dall'associazione che, nei confronti dei terzi, rappresenta un **centro di imputazione di interessi**.

Il rapporto professionale tra il professionista e il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante una **lettera d'incarico**, che definisce la tipologia della prestazione richiesta dal cliente allo studio.

Gli associati dello studio

Negli ultimi anni, in molti atti di costitutivi di associazioni professionali si nota la presenza sia di "**soci**" che di "**associati**".

In pratica, secondo la l'esperienza anglosassone si indicano con il termine di "**soci**" i professionisti fondatori dell'associazione.

Soci fondatori ai quali solitamente vengono riservati maggiori diritti, rispetto agli "**associati**", che nella norma sono costituiti da giovani professionisti.

Costituire uno studio: disciplina fiscale

Da un punto di vista fiscale l'apertura dello **studio associato** necessita dell'apertura della **partita Iva** presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Questo è il presupposto fondamentale per poter iniziare l'attività.

Il reddito dello studio associato

Il **reddito** prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito d'impresa, ma piuttosto come di **reddito di lavoro autonomo**.

Le entrate ed i compensi dell'associazione professionale sono percepite direttamente dall'associazione e le **quote di partecipazione** agli utili si presumono proporzionate al **valore dei conferimenti** degli associati, se non risultano diversamente determinate dall'atto costitutivo.

Dichiarazione dei redditi

Gli studi associati determinano autonomamente il proprio reddito, e presentano ogni anno la propria **dichiarazione dei redditi**. Tuttavia, non sono direttamente soggetti ad **imposte dirette**. Gli studi professionali sono **tassati per trasparenza**, infatti, il reddito prodotto in forma associata è soggetto a **tassazione Irpef** in capo ai singoli soci.

In base all'articolo 5 del DPR n. 917/86, i redditi delle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua **quota di partecipazione agli utili**.

Ai fini **IRAP**, invece, lo studio associato è un **soggetto passivo**, e quindi tenuto autonomamente al pagamento dell'imposta. Gli studi associati sono soggetti anche agli **studi**

di settore, ovvero uno strumento di accertamento che mira a calcolare i ricavi presunti di ogni singola attività professionale per confrontarli con quelli effettivamente realizzati. Per quanto attiene al **trattamento previdenziale**, i singoli associati devono iscriversi alla **Cassa di Previdenza** del proprio ordine professionale di appartenenza.

Di seguito alcuni aspetti operativi legati alla costituzione di uno studio associato.

L'accordo associativo

Per ogni studio associato è di fondamentale importanza stipulare, in forma scritta, un accordo che definisca gli aspetti essenziali del **rapporto** instaurato tra gli **associati**, unitamente ai valori e ai principi comuni.

Un accordo associativo delinea l'impostazione che verrà data all'attività dello studio, anche se evidentemente non potrà mai prevedere tutte le decisioni che verranno prese nel corso del tempo.

Esso dovrà sempre essere visto come un "*documento aperto*", per recepire le modifiche in funzione dei cambiamenti delle scelte degli associati.

A questo proposito, è consigliabile stipulare un atto ufficiale, con la consulenza di un legale esperto che disciplini i rapporti reciproci tra gli associati.

Uno statuto chiaro, stipulato per iscritto, consente di evitare molte controversie tra gli associati (e soprattutto gli ex-associati).

L'accordo servirà anche a chiarire molti dubbi e a fornire criteri di riferimento per la successiva associazione di altri professionisti.

Ripartizione degli utili

Il sistema di **ripartizione degli utili** ha lo scopo di ricompensare e motivare ciascun associato in maniera equa, rafforzando l'idea che è preferibile continuare a collaborare con lo studio, anziché mettersi in proprio.

Se si decide di optare per un sistema diverso, è necessario tener conto di:

- **Ciò che si intende premiare:** la presenza nello studio, il conseguimento di un risultato minimo, ad esempio un determinato livello di fatturato o la realizzazione di prestazioni eccezionali, valutate in base all'ammontare delle parcelle oppure a qualche altro criterio di riferimento, considerate la performance individuale e del team;
- **Criteri monetari:** l'ammontare totale delle parcelle fatturate, singolarmente o dal team di lavoro. L'ammontare delle perdite su crediti/svalutazione dei crediti/rivalutazione creditizia. L'ammontare del margine realizzato; il numero di ore di lavoro che possono essere imputate o fatturabili;
- **Attività scarsamente misurabili:** la direzione, il marketing, la gestione delle risorse umane, soprattutto quando a svolgerle è uno degli associati. Tutte le altre attività che non si traducono in ore o prestazioni fatturate ai clienti. L'acquisizione di nuovi clienti o di nuove commesse per gli altri team. La partecipazione alle iniziative

dell'ordine professionale di categoria; tutte quelle prestazioni che esulano dalle mansioni ordinarie.

Principali caratteristiche dello Studio associato : tabella riassuntiva

- Costituito esclusivamente da professionisti iscritti ad un albo;
 - È espressamente vietata la costituzione di un'associazione "mista" (non è possibile l'associazione di un soggetto che eserciti una professione non protetta")
 - L'incarico è affidato dal committente al singolo professionista e non allo studio che non ha personalità giuridica, ma assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati;
 - Gli obblighi verso Inarcassa sono esclusivamente in capo agli associati e non all'associazione
-

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Le **società di ingegneria** devono avere contemporaneamente due presupposti:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere prevedere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

Gi obblighi sono interamente a carico della società e non dei singoli soci.

Obblighi delle Società di Ingegneria

Il DM n 263/2015 art 8 prevede applicazione del contributo integrativo previsto dalle casse di previdenza e l'art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza 2012 sancisce l'obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione sul volume di affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali.

La maggiorazione percentuale è **a carico del committente** e deve essere applicata indipendentemente dalla sua natura giuridica, pubblica o privata. L'ammontare, per la quota relativa alle prestazioni professionali di ingegneria e/o di architettura, deve essere versato ad Inarcassa dalle società di ingegneria indipendentemente dall'effettivo pagamento del committente.

L'obbligo di maggiorazione decorre per le fatture emesse dal 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della Legge n. 415/98).

Per le società di ingegneria costituite sotto forma di società cooperativa a compagine mista, la maggiorazione del contributo integrativo decorre sulle fatture emesse a partire dal 12/05/05 (data di entrata in vigore della legge n. 62/2005).

Direttore Tecnico: requisiti generali

I requisiti delle società di ingegneria ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel decreto 2 dicembre 2016, n. 263.

Alle società di ingegneria è dedicato l'articolo 3, rubricato "Requisiti delle società di ingegneria", ove è richiesta la presenza di «almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni». Ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo sono delineate le attività di competenza del direttore tecnico e i requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico. Non sono, invece, rinvenibili nel testo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 indicazioni specifiche circa eventuali incompatibilità del suddetto direttore tecnico.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO



La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le società di Ingegneria sono tenute a presentare ad Inarcassa la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le società devono essere registrate presso Inarcassa (mod. F/92_) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa On Line. La richiesta di accesso a Inarcassa On Line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione on line_



La società è tenuta a versare il **contributo integrativo** indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da parte del committente finale.

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, entro il **31 agosto**, tramite il **Bolletino M.AV.** generato **su Inarcassa On line**, al termine della procedura di invio telematico della dichiarazione oppure, prima dell'invio della comunicazione annuale, tramite l'apposita funzione di menù.

Attenzione! Il termine della dichiarazione è fissato al **31 ottobre** ma il versamento del contributo integrativo va effettuato entro il **31 agosto**.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

- Per le società che nel corso dell'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi **da società di ingegneria** (srl, spa, sapa) **in società di professionisti** (snc, sas, ss), il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, con il modello dedicato alle Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo precedente tale trasformazione. Per la dichiarazione relativa al periodo successivo, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di professionisti reperibile sul sito nella sezione modulistica delle Società.
- Per le **società di professionisti** (s.n.c, sas, ss,) che nel corso dell'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi **in società di ingegneria** (srl, spa, sapa), il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa con il modello dedicato alle Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo successivo a tale trasformazione. Per la

dichiarazione del Volume di Affari relativa al periodo precedente, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di professionisti reperibile sul sito nella sezione modulistica_delle Società.

Eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere comunicate ad Inarcassa.

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti organismi.

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

si intendono le società costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi professionali nelle forme di società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo; società di cooperative a compagine omogenea, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali: studi di fattibilità e ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, etc.

A differenza delle StP, per le SdP non sono ammessi soci di capitale e non è previsto l'obbligo di registrazione presso gli albi professionali.

La cessazione di attività professionale, da comunicare all'ufficio IVA, determina la chiusura della partita IVA e deve essere comunicata ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito.

le società di professionisti hanno lo stesso presupposto **oggettivo** delle Società di Ingegneria mentre cambia il presupposto soggettivo:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione di società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero nella forma di società cooperative a compagine omogenea (tutti soci professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

I soci delle **società di professionisti**, agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun socio fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Tale contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.

Le società di professionisti con soci Ingegneri e Architetti sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012_.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il **Volume d'Affari** imponibile sia nullo.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO



La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa (mod. F/93) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa ON line_. La suddetta richiesta di accesso a Inarcassa ON line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione on line_.

La comunicazione **non comporta obblighi contributivi** da parte delle società.

Il pagamento del **contributo integrativo** è infatti a carico del **singolo socio ingegnere o architetto** che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari di competenza, secondo le istruzioni contenute nella sezione modulistica relativa alla Dichiarazione dei Professionisti

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

- Per le società che in corso d'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da **società di professionisti** (snc, sas, ss) in **società di ingegneria** (srl, spa, sapa,) il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, con il modello dedicato alle Società di Professionisti, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo che decorre dall'inizio dell'anno fino alla data in cui ha effetto tale trasformazione. Per la dichiarazione relativa al periodo successivo, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di ingegneria reperibile sul sito nella sezione modulistica_delle Società.
- Per le **società di ingegneria** (spa, srl, sapa) che in corso d'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi in **società di professionisti** (s.n.c, sas, ss), il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, con il modello dedicato alle Società di Professionisti, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo da cui ha effetto la trasformazione fino alla fine dell'anno. Per la dichiarazione del V.A. relativa al periodo precedente, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di ingegneria reperibile sul sito nella sezione modulistica_delle Società.

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

Obblighi dei soci delle Società di Professionisti

- I soci di Società di Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello **Statuto** e dall'art. 1 **Regolamento Generale Previdenza 2012**. Il **contributo soggettivo** dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio Ingegnere e Architetto è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sul reddito professionale derivante dalla ripartizione del volume di affari dichiarato dalla Società in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;
 - I soci professionisti, ingegneri e architetti, della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione. La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite **Inarcassa On line** entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.
 - I soci professionisti, ingegneri e architetti, sono tenuti al pagamento del contributo integrativo commisurato alla quota di partecipazione societaria da indicare sul proprio modello di dichiarazione. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.
-

Società tra professionisti – StP [art. 10 – L. 183/2011]:

Le **società tra professionisti** devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (v. art. 10 L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) tra i quali:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- **Presupposto oggettivo:** l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.

I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).

Principali caratteristiche della StP: tabella riassuntiva

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali "protette" e regolamentate;- Ammissione di soci non iscritti all'albo a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza dei 2/3 (*);- Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e in una sezione speciale dell'ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.- Possono essere società mono disciplinari o multidisciplinari (per l'esercizio di più attività professionali) |
|--|

(*) tra i soci finanziatori possono rientrare anche soggetti societari, quali ad esempio società di ingegneria

Fatturazione delle prestazioni ed obblighi contributivi verso Inarcassa

Il reddito complessivo delle StP, da qualsiasi fonte provenga, e considerato **reddito d'impresa** [da Interpello Agenzia delle entrate].

Dal punto di vista previdenziale.

il reddito da StP è assimilabile al reddito professionale. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito del singolo socio in base alla quota societaria detenuta;

il volume d'affari da StP sul quale calcolare il contributo integrativo segue la stessa logica; nel caso in cui ci fossero anche soci di capitale (non tenuti al versamento) la contribuzione integrativa va ridistribuita sui soli soci professionisti.

Nel caso di una StP multidisciplinare (professionisti iscritti ad albi diversi con o senza soci di capitale), ciascun professionista deve dichiarare il volume d'affari al proprio Ente di previdenza ed in rapporto alla propria quota e conseguente versare il contributo integrativo in base all'aliquota prevista (es. Inarcassa 4%, geometri Cipag e periti Eppi 5%, ecc)

ESEMPI:

Società mono disciplinare

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	50%	50%
Architetto	50%	50%
	100%	100%

Società mono disciplinare con socio investitore

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	40%	50%
Architetto	40%	50%
Non professionista	20%	
	100%	100%

Società multidisciplinare con socio investitore

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	40%	50% (inarcassa)
perito	20%	25% (Eppi)
geometra	20%	25% (Cipag)
Non professionista	20%	
	100%	100%

Facsimile fattura StP multidisciplinare per un compenso professionale di 10.000 € da ripartir secondo le quote societarie:

soci	Quota societaria	compenso
Ingegnere	50%	5.000 € (50% di 10.000€)
Geometra	30%	3.000 € (30% di 10.000€)
Perito	20%	2.000 € (20% di 10.000€)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTI
Compenso		€ 10.000
Contributo integrativo Inarcassa	4% su 5.000 €	€ 200
Contributo integrativo Cipag	5% su 3.000 €	€ 150
Contributo integrativo Eppi	5% su 2.000 €	€ 100
Imponibile IVA		€ 10.450
IVA	22%	€ 2.299
Totale fattura		€ 12.749
R.A.	20%	€2.000
Netto dovuto		€ 10.749

Facsimile fattura StP multidisciplinare con socio investitore per un compenso professionale di 15.000 € da ripartir secondo le quote societarie:

soci	Quota societaria	Quota societaria riproporzionata	Compenso da sottoporre ad aliquota contributo integrativo
Ingegnere	60%	75%	11.250 € (60% +15% del compenso = 75% di 15.000€)
Geometra	20%	25%	3.750 € (20% +5% del compenso = 25% di 15.000€)
Socio investitore	20%	N.B.il 20% del socio investitore dal punto di vista previdenziale (contributo integrativo) va ripartito proporzionalmente ai soci professionisti: ¾ all'ingegnere ed ¼ al geometra)	

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTI
Compenso		€ 15.000
Contributo integrativo Inarcassa	4% su 11.250 €	€ 600
Contributo integrativo Cipag	5% su 3.750 €	€ 250
Imponibile IVA		€ 15.850
IVA	22%	€ 3.487
Totale fattura		€ 19.337
R.A.	20%	€3.000
Netto dovuto		€ 16.337

Gli adempimenti previdenziali di una StP ricadono sia sui soci sia sulla società stessa.

Obblighi della Società tra professionisti

Tutte le **società tra professionisti che hanno tra i propri soci Ingegneri o Architetti iscritti al relativo Albo professionale** sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la **comunicazione annuale relativa all'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'IVA**, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il **Volume d'Affari** imponibile sia nullo.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO



La **comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica** tramite **Inarcassa On line** entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa (mod. F/94) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa ON line_. La suddetta richiesta di accesso a Inarcassa ON line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione on line_.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

La **Società Tra Professionisti** è tenuta ad applicare, in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti. Nel caso in cui tra i soci della Società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini Professionali (*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento*), la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del calcolo della maggiorazione, deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo quella dei soci non professionisti (art. 5 bis del Regolamento Generale Previdenza 2012).

Eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere comunicate ad Inarcassa.

Obblighi dei soci delle Società tra Professionisti

I soci di Società tra Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 Regolamento Generale Previdenza 2012.

- A decorrere dal 1° gennaio 2015, per i soci iscritti ad Inarcassa il reddito derivante dalla partecipazione a Società Tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito

professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza 2012. Il contributo soggettivo dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio di una Società Tra Professionisti è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla Società attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;

- I soci professionisti ingegneri e architetti della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti;
- La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Ciascun socio professionista ingegnere o architetto è inoltre obbligato a versare ad Inarcassa l'ammontare del contributo integrativo in relazione alla quota del volume di affari IVA determinata come sopra. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.

ESEMPIO:

Società tra Professionisti con attività mono-disciplinare (ingegneria e architettura) composta da un ingegnere (40%), da un architetto (40%) e da un socio di puro capitale (20%) con reddito prodotto di 100.000 nonché un volume di affari di 180.000.

I soci ingegneri e architetti professionisti dovranno versare:
– una contribuzione soggettiva calcolata su un reddito professionale di 40.000 ciascuno (40% di 100.000);
– una contribuzione integrativa calcolata su un volume di affari di 90.000 ciascuno (40% + 10% quota riproporzionata).

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

NOTA: DISCIPLINA SOCIETARIA APPLICATA DALLE CASSE TECNICHE

Per le Società di Professionisti (SdP) e le Società tra Professionisti (StP), tutte le casse tecniche prevedono un versamento del contributo integrativo sul volume d'affari proporzionale alla "quota" detenuta dai singoli soci.

Diverso invece l'approccio per le società di ingegneria (SdI) per le quali Inarcassa e cassa Periti (Eppi) utilizzano il criterio della "quota lavoro", mentre cassa geometri utilizza il criterio della quota societaria posseduta dai soci iscritti alle rispettive casse. La compresenza ad esempio di geometri ed ingegneri in una SdI rende pertanto impossibile la determinazione di una forma di compilazione della fattura compatibile con entrambe le casse.

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE FORME ASSOCIATIVE

	SdP	StP	SdI
Forma giuridica	Società di persone, società cooperativa omogenea	Società di persone, società di capitali, società cooperative ≥ 3 soci	Società di capitali, società cooperative miste
Registro imprese	SI	SI	SI
Iscrizione ordine/albo/collegio	NO	SI	NO
Compagine sociale	Solo professionisti	professionisti ≥2/3	Nessuna limitazione
Oggetto sociale	Attività professionale esclusiva	Attività professionale esclusiva	Attività professionale e commerciale
Imponibile professionale- contributo integrativo Inarcassa	Quota societaria	Quota societaria (riproporzionata se presenti soci non investitori)	Quota lavoro (valore del progetto di ingegneria/architettura)
Obbligo direttore tecnico D.Lgs 50/2016	NO	NO	SI (previsto dall'art. 8 del DM 2 dicembre 2016 n. 263)

DIVERSE FORME ASSOCIATIVE E TUTELA PREVIDENZIALE

FORMA SOCIETARIA	OBBLIGHI IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE /SOCIETA'		OBBLIGHI IN CAPO AL SOCIO		TUTELA PREVIDENZIALE PER I SOCI
	DICHIARAZIONE ANNUALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI	DICHIARAZIONE ANNUALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI	
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	NO	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI -SdP	SI	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI STP	SI	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' DI INGEGNERIA SdI	SI	SI	NO	NO	NO (**)

(**) altre casse di previdenza (es. cassa geometri, cassa periti) prevedono l'iscrizione anche ai soci di società di ingegneria

MOTIVI DI ESONERO/ESCLUSIONE DA INARCASSA

Il professionista ingegnere o architetto non può iscriversi ad Inarcassa se:

- svolge attività di dipendente e quindi già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi INPS)
- svolge anche altra attività autonoma con partita IVA che determina assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. Commercianti = Gestione Commercianti INPS; Artigiani = Gestione Artigiani INPS).
- risulta titolare di borsa di studio per dottorato di ricerca: condizione che determina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS;
- svolge in maniera esclusiva, con la partita IVA attribuita, l'attività di costruttore edile o agricoltore: attività che determinano produzione di reddito d'impresa non assoggettabile a contribuzione Inarcassa.

LA CANCELLAZIONE PER BREVI PERIODI

Concetto di esercizio continuativo della professione: un temporaneo esercizio (a volte anche di uno o due giorni) di altra attività e la contemporanea esiguità di reddito percepito/o di contributi versati ad altro ente di previdenza non possono configurare una «interruzione» di detta continuità.

Il principio adottato da Inarcassa si esplica in:

- Mantenimento della iscrizione continuativa ad Inarcassa anche se dagli archivi esterni (Estratto conto del Casellario degli Attivi o certificazione dell'interessato) dovessero emergere sovrapposizioni per un periodo contenuto entro i 7 giorni solari computati individualmente;
- Cancellazione adottabile, per il breve periodo, solo su esplicita richiesta dell'interessato;
- Profondità temporale applicabile entro i cinque anni dal termine prescrizionale (e. anno 2006, scadenza entro la quale potere effettuare rettifiche ai periodi di iscrizione il 31/12/2011)

Premessa

Il decreto "Salva Italia" del Governo Monti (DL 201/2011) ha imposto alle Casse di previdenza dei liberi professionisti una verifica straordinaria dei conti finanziari di lungo periodo: il superamento di uno stress test a 50 anni.

Per Inarcassa la verifica si è tradotta nel passaggio, a partire dal 1° gennaio 2013, al metodo di calcolo contributivo in forma pro rata per assicurare **l'equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo**.

Non sono state aumentate le aliquote contributive della Riforma 2008, sono stati tutelati i diritti maturati dagli iscritti ed è stata, al contempo, rivolta un'attenzione particolare alle prestazioni delle generazioni più giovani.

La scelta è stata quella di disegnare un metodo contributivo "proprio", che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando spazio agli interventi per la solidarietà e l'equità tra generazioni e che assicura sostenibilità finanziaria a 50 anni.

Sul piano dell'adeguatezza delle prestazioni, la Riforma introduce un pacchetto di misure volto a "sostenere" i livelli delle pensioni: come il mantenimento della **pensione minima** (con alcuni limiti); la destinazione di **parte del contributo integrativo a previdenza**; il riconoscimento di un **accredito figurativo** per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge anche la possibilità di versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

Il passaggio al metodo contributivo comporta un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato nella gestione del proprio risparmio previdenziale. Per questo, tutti gli associati devono pensare per tempo al proprio futuro previdenziale.

Punti qualificanti

1. La rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. "Pil Inarcassa"), con un **valore minimo pari all'1,5%**; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità. [delibera del 2014 per aumento della rivalutazione di 3 pp, proposto il tasso di rivalutazione **al 4,5%**- successiva bocciatura dei Ministeri Vigilanti e conseguente ricorso al TAR da parte del CdA di Inarcassa - Ancora in attesa di esito].
2. I coefficienti di trasformazione sono specifici (in linea cioè con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati "per coorte", cioè per anno di nascita e non solo per età (per garantire una maggiore equità all'interno di ogni generazione).
3. La destinazione a previdenza di parte del contributo integrativo permette di garantire prestazioni contributive più adeguate.

Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano **a favore dell'equità intergenerazionale e dell'adequatezza**, soprattutto per le generazioni giovani, riguardano:

- a. il mantenimento della pensione minima anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. "prova dei mezzi" (cfr. la sezione "Cosa cambia in breve");
- b. la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni (con adeguamento alla speranza di vita!!), per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l'importo è funzione crescente dell'età al pensionamento. L'età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi (cfr. la sezione "Cosa cambia in breve");
- c. la destinazione a previdenza dell'intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la Riforma 2008 prevedeva per l'assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;
- d. la "retrocessione" del contributo integrativo in funzione decrescente dell'anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l'equità fra generazioni;
- e. il riconoscimento di un accredito figurativo da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti (con le modalità descritte nella sezione "Cosa cambia in breve");
- f. la contribuzione facoltativa aggiuntiva, per incrementare la pensione (in base alla "propensione" al risparmio previdenziale del singolo associato).

Dal 1° gennaio 2013, **è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria)**, per assicurarne la "retrocessione" sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti.

Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari annuo calcolato ai fini Iva, il contributo integrativo corrisposto.

Contributi

Dal lato delle entrate, la logica degli interventi è stata quella di non appesantire il prelievo contributivo, già aumentato con la Riforma del 2008, ad esclusione degli "adeguamenti" dei contributi minimi che si collocavano fra i livelli più bassi nel panorama delle Casse, in modo da consentire un "ritorno" pensionistico comunque superiore alla pensione sociale del sistema pubblico.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO | art. 4

Aliquota di contribuzione:

- **14,5%;**
- innalzamento del tetto reddituale a fini contributivi a **120.000 euro**, con contestuale **abolizione del 3%** sopra il tetto
- per iscritti (o reinscritti) di età < 35 anni e per 5 anni dall'iscrizione, ma non oltre il compimento dei 35 anni, aliquota del 7,25% SOLO SE il reddito è inferiore al primo scaglione dei redditi (tab. G)

Contributo soggettivo minimo 2019:

- **2.340 euro;**
- **contributo minimo dovuto** (nella misura del 50%) **anche dai pensionati** contribuenti;
- **contributo soggettivo facoltativo** (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari a 190 euro);
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti (ridotto ad 1/3)** solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante Riforma, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo** per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di **almeno 25 anni a contribuzione intera.**

CONTRIBUTO INTEGRATIVO | art. 5

Aliquota di contribuzione:

- **4,0%**

Contributo integrativo minimo 2019 (quello per il 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti):

- **695 euro;**
- **contributo minimo dovuto** (nella misura del 50%) **anche dai pensionati** contribuenti;
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti (ridotto ad 1/3)**, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo**, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

Collaborazione fra professionisti | Art. 5.5

Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria.

Il soggetto cui è addebitato il contributo integrativo può dedurlo dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva.

Retrocessione a previdenza del contributo integrativo | Art. 26.5

Parte del contributo integrativo entra nel montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, determina la pensione del professionista in misura (inversa) dell'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- 50% fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% da > 10 a 20 anni di anzianità in quota retributiva;
- 37,50% da > 20 a 30 anni di anzianità in quota retributiva;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, pari a 163.100 euro nel 2019

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

CONTRIBUTO DI MATERNITA'/PATERNITA'

A partire dal 2018 nel **contributo di maternità** è compresa la quota per la copertura economica della **nuova indennità di paternità** entrata in vigore dal 01/01/2018.

Il contributo, ora denominato "di **maternità/paternità**", deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

La prima rata 2019, che ha natura di acconto, è di € 24 ed è pari al 50% del contributo riscosso nel 2018; la seconda rata sarà pari alla differenza fra quanto versato in acconto e l'importo definitivo del contributo deliberato.

Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).

Si tratta di una contribuzione **volontaria** che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2018 da dichiarare nel 2019, da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 195,00 fino ad un massimo di € 10.450,75.

Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno precedente, in un'unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell'anno in corso (il contributo facoltativo del 2018 deve essere versato entro il 31/12/2019).

Per scegliere l'importo che si vuole versare e generare il bollettino MAV, si deve utilizzare l'apposita funzione presente nella sezione riservata **Inarcassa On Line** "Contribuzioni volontarie".

Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

Mi permetto di rammentarti cosa sia e quali possano essere i **VANTAGGI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA** sul tuo montante contributivo INARCASSA

La contribuzione volontaria è una forma di risparmio (oggi) che finalizzata ad un maggior ritorno pensionistico (domani)

A tutti gli effetti è contribuzione di "I pilastro" ed è parimenti trattata ai contributi obbligatori che ogni anno accumuliamo sul nostro montante contributivo previdenziale.

In particolare ti ricordo che tali contributi:

- Sono TOTALMENTE DEDUCIBILI (a differenza di altre tipologie di investimento e di fondi complementari) con notevoli vantaggi dal punto di vista FISCALE
- SONO RIVALUTATI OGNI ANNO AD UN TASSO MINMO DEL 1,5%
- Non vi sono costi di gestione specifici

Per maggiori approfondimenti ti suggerisco l'approfondimento scritto dalla D.ssa Corezzi e dal Dr Inzerillo sulla rivista n.4/2016 di cui ti riporto il link <http://rivista.inarcassa.it/4-2016/previdenza/le-convenienze-della-contribuzione-volontaria-di-inarcassa>

(Ctrl clic per aprire collegamento)

Le modifiche sul contributo soggettivo minimo: facoltà di deroga pagamento minimi per 5 anni anche non continuativi

modifica dell'art. 4.3 del RGP2012 (deliberata dal CND di novembre 2013, approvate dai Ministeri competenti)

- Soggetti interessati: *iscritti attivi*, ad esclusione dei giovani under 35 e dei pensionati contribuenti (che godono già di agevolazioni contributive)
- Possibilità di **derogare al pagamento del contributo minimo** se prevedono di conseguire un reddito professionale inferiore al reddito limite (pari a euro 15.724 per il 2016)
- Procedura: *dichiarazione* a inizio anno (e per massimo 5 anni anche non continuativi) *di avvalersi della facoltà* di versare la contribuzione soggettiva in base alla sola aliquota (14,5%) applicata al reddito
- Conseguenze: *riduzione dell'anzianità previdenziale* proporzionalmente al rapporto contributo corrisposto/contributo minimo
- Facoltà: *possibilità di integrare la contribuzione* – entro i successivi 5 anni - tramite pagamento della differenza tra contributo minimo e quanto effettivamente versato

La norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Pertanto, chi prevede di conseguire nell'anno un reddito professionale inferiore al reddito limite può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre, dopo la presentazione della dichiarazione on line. Nel corso dell'anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).

I REQUISITI

1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

LA DOMANDA

Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta, **entro e non oltre il 31 maggio**, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di **Inarcassa On Line** al menù "**Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo**".

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati **successivamente al 31 maggio**, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

N.B.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la **rateizzazione bimestrale dei contributi minimi**. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su **Inarcassa On Line**.

La dichiarazione annuale obbligatoria

(Art. 2 | Regolamento Generale Previdenza 2012)

La comunicazione obbligatoria è una dichiarazione personale da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA.

CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

- Tutti i **professionisti iscritti a Inarcassa** anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita;
- Tutti i **professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti agli Albi, titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività**, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- Gli **eredi** dei professionisti deceduti.



TERMINI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento, obbligatoriamente tramite **Inarcassa On line** - area riservata nella sezione "**Adempimenti**", alla voce "**Dichiarazioni**", e procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica.

Gli **eredi** dei professionisti deceduti devono presentare la comunicazione dei redditi in forma cartacea entro dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso. Entro tale termine dovranno effettuare anche il pagamento degli eventuali contributi.

CHI E' ESONERATO DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

I soli professionisti **non iscritti** a Inarcassa che:

- per l'anno relativo alla dichiarazione **non sono stati titolari di partita IVA**;
- siano **iscritti anche ad altri Albi professionali** e che abbiano esercitato il diritto di **opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale** con decorrenza anteriore all'anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

OBBLIGO PER LE SOCIETA'

Le **Società di Professionisti**, le **Società tra Professionisti** e le **Società di Ingegneria** sono tenute alla Comunicazione annuale obbligatoria del Volume di affari I.V.A., in base all' art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012_.

La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata in via telematica, tramite Inarcassa On Line_entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, dal Rappresentante Legale della società.

Ulteriori informazioni sul sito [*Regole per le Società*].

Attenzione!

L'omissione, il ritardo o l'infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria comportano l'applicazione delle **sanzioni**.

N.B. l'invio della dichiarazione può essere comunque effettuato, come riportato dall'art. 2 comma 2.3 del Regolamento di Inarcassa, **senza incorrere in sanzioni** entro il **31 dicembre**, con il pagamento nei termini delle somme eventualmente dovute:

- per gli iscritti, conguaglio contributivo entro il 31/12;
- per i non iscritti e le società di ingegneria, contributo integrativo entro il 31/08.

Pensioni

Dal lato delle prestazioni, viene introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata, con contestuale abolizione (salvo quanto previsto dalle norme transitorie) delle attuali pensione di vecchiaia, prestazione previdenziale contributiva e pensione di anzianità.

Viene modificato il **metodo di calcolo della pensione**, con il passaggio al **contributivo pro rata**.

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA | art. 20.2

La Pensione di Vecchiaia Unificata è costituita da due quote:

- una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo vigente fino a tale data;
- una contributiva, per le anzianità a partire dal 1° gennaio 2013.

Quota relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012

a) Quota retributiva, calcolata con le regole **in vigore prima della Riforma del 2012**, con le seguenti precisazioni:

- periodo di riferimento per calcolo reddito medio pensionabile (art. 17.4): i migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati (il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro;
- riduzione quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3): determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.

b) Quota contributiva, calcolata con le **regole in vigore prima della Riforma del 2012**, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.

(si vedano formule di calcole riportate alla pag. 10)

Quota contributiva per le anzianità a partire dal 1/1/2013

Il montante è formato da:

- **contributo soggettivo;**
- **contributo facoltativo;**
- parte del **contributo integrativo** (art. 26.5) (cfr. "Contribuzione Integrativa: Retrocessione a previdenza");

- **contributi figurativi** riconosciuti per le agevolazioni contributive (artt. 4 e 5) (cfr. "Contribuzione Soggettiva" e "Contribuzione Integrativa")

E' rivalutato:

- con **variazione media quinquennale** del monte redditi degli iscritti alla Cassa ("Pil Inarcassa"), con un valore minimo dell'1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità (art. 26.6);
- e con **coefficienti di trasformazione** (art. 26.1): **specifici**, "per coorte", e soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento alla coorte che raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Inarcassa ha deliberato **l'incremento del 3% del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi**, attraverso l'utilizzo di quota parte del rendimento del patrimonio di Inarcassa (il tasso di capitalizzazione passa così dal minimo del 1,5% stabilito nel Regolamento Generale Previdenza RGP2012 al **4,5%**)- *Applicazione ancora soggetta all'approvazione dei Ministeri Vigilanti – approfondimento ricorso TAR.*

Requisiti ordinari di accesso

Ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- **età pensionabile ordinaria** (art. 20.1): dagli attuali 65 anni, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita. E' prevista, tuttavia, la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni (la quota "contributiva" sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a 70 anni;
- **anzianità contributiva minima** (art. 20.1): dagli attuali 30 anni, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo (art. 20.2).

L'aumento dell'età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.

Tabella I) del Regolamento generale previdenza [RGP 2012]

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

TABELLA I)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Età ordinaria	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	33 anni
2020 ^(*)	66 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021 ^(*)	66 anni e 3 mesi	34 anni
2022 ^(*)	66 anni e 3 mesi	34 anni e 6 mesi
2023 ^(*)	66 anni e 3 mesi	35 anni

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

● **Pensione di vecchiaia unificata "ANTICIPATA"**

La pensione di vecchiaia unificata può essere "anticipata" a sessantatré anni di età a condizione che sia raggiunta l'anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella I sopra riportata.

Ad esempio chi compie sessantatré o sessantaquattro anni nel 2016 potrà richiedere la pensione di vecchiaia unificata "anticipata" se ha maturato 31 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione.

Chi invece compie sessantatré anni nel 2017 potrà richiedere la pensione di vecchiaia unificata "anticipata" se ha maturato 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa.

Chi opta per l'uscita anticipata subisce una decurtazione in base ad una percentuale decrescente in funzione dell'età di pensionamento:.

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA ANTICIPATA

Art. 20 Regolamento

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione per il 2019 (*)
63 anni e tre mesi	10,505%
64 anni e tre mesi	7,530%
65 anni e tre mesi	3,465%
66 anni e tre mesi	-

(*) Coefficienti aggiornati con cadenza annuale

● Pensione di vecchiaia unificata "POSTICIPATA"

La Pensione di Vecchiaia Unificata "Posticipata" è corrisposta ai professionisti dal **settantesimo** anno di età, anche **in assenza** del requisito contributivo minimo di cui alla **Tabella I) del Regolamento Generale Previdenza 2012**. In questo caso l'importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo.

Il pro-rata retributivo è tuttavia preservato, all'atto del pensionamento posticipato, a coloro che hanno maturato il requisito contributivo minimo di cui alla **Tabella I) del Regolamento Generale Previdenza 2012** e anche a coloro che soddisfano ambedue le seguenti condizioni:

- hanno maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012;
- hanno maturato un'anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni.

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

I titolari di pensione di vecchiaia unificata (anche ANTICIPATA!!!) possono continuare l'esercizio della libera professione. In questo caso, permane l'obbligo di contribuzione a Inarcassa e si acquista il diritto alla corresponsione di **prestazioni supplementari** ogni ulteriori 5 anni d'iscrizione e contribuzione.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

I pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata e di pensione contributiva che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale dopo il pensionamento hanno diritto alla prestazione supplementare ogni ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione.

MATURAZIONE DEL DIRITTO

Il diritto al supplemento si acquisisce al **compimento dell'ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione** dalla data del pensionamento o del precedente supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del quinquennio.

Nel caso in cui **il pensionato si cancella prima della maturazione del diritto**, la prestazione supplementare si matura alla data di cancellazione. La prestazione supplementare è reversibile ai superstiti.

DECORRENZA

Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione da Inarcassa.

CALCOLO

Il sistema di calcolo di questa prestazione è **contributivo**.

Nel calcolo entrano in gioco i seguenti elementi:

1. il **montante** riferito ai contributi soggettivi versati fino al tetto pensionabile, nella misura del 95% fino all'anno di riferimento 2013 e del 100% a partire dal 2014;
2. il **montante** riferito ai contributi soggettivi facoltativi versati, nella misura del 100%;
3. il **coefficiente di trasformazione** legato all'anno di nascita e all'età alla data di maturazione del diritto.

L'importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contributi minimi e conguaglio regolarmente versati fino al mese precedente la data di decorrenza, compreso anche il conguaglio dell'anno precedente la maturazione se versato entro la data di decorrenza del beneficio (ad esempio se la data di maturazione del supplemento è il 25/9/2015 e la decorrenza è l'01/10/2015, il conguaglio 2014, in scadenza il 31/12/2015, sarà compreso nel calcolo della prestazione supplementare se versato prima del'01/10/2015).

Nel caso di cancellazione da Inarcassa antecedente la maturazione del diritto, l'importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contributi minimi e conguaglio regolarmente versati fino alla data di cancellazione, compreso anche il conguaglio riferito all'anno di cancellazione.

Dal computo del montante individuale è **escluso** il contributo integrativo.

PENSIONE MINIMA | Art. 28

L'istituto della pensione minima (pari a **11.117** euro nel 2019) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta:

- i) se l'ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore nel 2019 a **31.150** euro annui (rivalutati) con riferimento all'anno precedente la maturazione del diritto a pensione;
- ii) se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;
- iii) se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;
- iv) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);
- v) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;
- vi) nel caso di totalizzazione senza aver maturato i requisiti previsti per la PVU.

L'importo della pensione minima non può essere superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).

Integrazione pensionistica al minimo

Ipotesi particolari

Fermo restando il rispetto del requisito ISEE

- ✓ *Pensione di inabilità*: il trattamento è riconosciuto in misura intera,
- ✓ *Pensione di invalidità*: il trattamento è riconosciuto al 70%,
- ✓ *Pensione indiretta*: la pensione minima è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi; la pensione è attribuita sulla base delle relative aliquote di reversibilità (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio,
- ✓ *Pensione di reversibilità*: la pensione minima è pari alla pensione minima riconosciuta al de cuius ed è attribuita sulla base delle relative aliquote di reversibilità (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio ...).

Misura del trattamento

(deliberate dal CND del 28-29.11.2013 approvate dai Ministeri vigilanti il 26 marzo 2014)

A. Iscritti in possesso al 31.12.2012 di:

a) 50 anni di età

b) 20 anni di anzianità contributiva

fermo restando il rispetto del requisito ISEE

- ✓ *La misura della pensione è correlata all'anzianità maturata all'atto dell'entrata in vigore della riforma*
- ✓ *La quota di pensione minima ante 2013 si calcola con la formula*

$Pm = Vo * Ar/At$

Pm: quota di pensione ante 2013

Vo: valore minimo fissato per l'anno di pensionamento

Ar: anzianità in quota retributiva

At: anzianità totale al momento del pensionamento

- ✓ *Il trattamento integrato non può mai superare il valore limite fissato per l'anno di pensionamento, mentre non sarà applicato il limite della media ventennale dei redditi*

B. Iscritti in data anteriore al 29.1.1981 che entro 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo RGP 2012 maturano:

a) 65 anni di età

b) 20 anni di iscrizione e contribuzione

- ✓ *La quota di pensione minima ante 2013 si calcola con la medesima formula indicata al punto A*

$$Pm = VoX Ar/At$$

Ai soli fini di calcolo il valore del denominatore At viene assunto pari al valore della anzianità contributiva prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia unificata per l'anno di pensionamento (30 anni e 6 mesi per il 2014)

Poiché non è vera in assoluto l'affermazione che la pensione retributiva assicura un ritorno pensionistico maggiore di quella calcolata con il metodo contributivo, anche alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2012 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo se più favorevole per l'iscritto rispetto al metodo retributivo.

NB: la clausola interessa i soli professionisti a basso reddito (con una Media Reddittuale Pensionabile inferiore al valore della pensione minima).

PENSIONE DI REVERSIBILITA' | Art. 24

QUANDO MATURA IL DIRITTO

I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversibilità con il decesso del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione.

Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla Cassa (vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, pensione contributiva).

Ai superstiti di un pensionato di invalidità, ancora iscritto ad Inarcassa al momento del decesso, viene liquidata la pensione indiretta se di importo più favorevole rispetto alla reversibilità calcolata sulla pensione di invalidità in erogazione.

CHI HA DIRITTO

La pensione spetta ai seguenti superstiti:

- il coniuge del professionista deceduto;
- i figli minori;
- i figli maggiorenni studenti, fino al ventiseiesimo anno di età (per corsi di studio universitari e post universitari);
- i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro se l'inabilità dichiarata è iniziata prima del decesso del professionista;
- i figli maggiorenni con disabilità grave ai sensi della L.104/92.

PERCENTUALI SPETTANTI

- 60% della pensione percepita dal deceduto per il coniuge superstite;
- 20% della pensione percepita dal deceduto per ogni ulteriore superstite,

fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa;

- 100% della pensione percepita dal deceduto se nel nucleo familiare superstite sono presenti figli con grave disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- 60% della pensione diretta, in caso di un solo figlio;
- 80% della pensione diretta - ripartito in parti uguali - in caso di due figli;
- 100% della pensione diretta - ripartito in parti uguali - in caso di tre o più figli.

DECORRENZA

Decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

RESTITUZIONE RATEI DI PENSIONE

L'importo della pensione relativo al mese del decesso (qualunque sia il giorno in cui esso è avvenuto) è di pertinenza della pensione del deceduto. Pertanto, se non riscosso, Inarcassa provvederà a liquidarlo agli eredi.

PENSIONE INDIRETTA| Art. 24

QUANDO MATURA IL DIRITTO

I superstiti maturano il diritto alla pensione indiretta in presenza dei seguenti requisiti:

- iscrizione a Inarcassa al momento del decesso;
- almeno due anni di anzianità contributiva. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.

Attenzione!

La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione viene calcolata con le modalità previste per la pensione contributiva.

CHI HA DIRITTO

La pensione spetta ai seguenti superstiti:

- il coniuge del professionista deceduto;
- i figli minori;
- i figli maggiorenni studenti, fino al ventiseiesimo anno di età (per corsi di studio universitari e post universitari);
- i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro se l'inabilità dichiarata è iniziata prima del decesso del professionista;
- i figli maggiorenni con disabilità grave ai sensi della L.104/92.

PERCENTUALI SPETTANTI

- 60% della pensione percepita dal deceduto, per il coniuge superstite;
- 20% della pensione percepita dal deceduto per ogni ulteriore superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa.
- 100% della pensione percepita dal deceduto qualora nel nucleo familiare superstite sono presenti figli con grave disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- 60% della pensione diretta, in caso di un solo figlio;
- 80% della pensione diretta - ripartito in parti uguali - in caso di due figli;

100% della pensione diretta - ripartito in parti uguali - in caso di tre o più figli.

DECORRENZA

Decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

CALCOLO DELLA PENSIONE

La pensione indiretta ai superstiti è determinata con il metodo contributivo pro-rata, previsto per la **pensione di vecchiaia unificata**.

Per i trattamenti decorrenti dal 2013, l'importo della pensione indiretta è ridotta nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni:

- il professionista deceduto abbia contratto matrimonio in età superiore ai 70 anni;
- la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni;
- il matrimonio è durato meno di 10 anni.

La riduzione della pensione è pari al 10% per ogni anno di durata del matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Detta riduzione non si applica se dal matrimonio è nato almeno un figlio (minore, studente o inabile) avente diritto a pensione.

La pensione indiretta può essere integrata al minimo, tenuto conto del requisito ISEE del nucleo familiare dell'iscritto. L'importo minimo spettante è proporzionalmente ridotto in trentesimi in base all'anzianità effettiva maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi di quella spettante all'iscritto deceduto.

PENSIONE DI INABILITA' | Art. 21

QUANDO MATURA IL DIRITTO

La pensione di inabilità spetta all'iscritto ad Inarcassa nei casi in cui:

- la capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale, a seguito di malattia od infortunio verificatisi dopo l'iscrizione;
- abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- non sia titolare di un trattamento di inabilità erogato da un altro ente previdenziale;
- non sia in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2018: 65 anni e 6 mesi di età e 31 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione

PENSIONE DI INVALIDITA' | Art. 22

QUANDO MATURA IL DIRITTO

La pensione di invalidità spetta all'iscritto ad Inarcassa nei casi in cui:

- la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo a seguito di infermità o difetto fisico o difetto mentale verificatisi dopo l'iscrizione;

- abbia compiuto almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio.
- non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.
- non sia in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2018: 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

Norme transitorie

- E' eliminata la pensione di anzianità , con le seguenti eccezioni per:
 1. gli iscritti che al 31/12/2012 raggiungono quota 97 avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
 2. gli iscritti che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.3).
- Il requisito minimo di anzianità per poter fruire del diritto alla **pensione di invalidità passa da 5 a 3 anni** (art. 22.1);
- **sono eliminate le prestazioni previdenziali contributive** , ad eccezione di coloro che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti) (artt. 19.1-19.3); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima (cfr. Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata);
- per gli iscritti che abbiano maturato almeno **20 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2012** , all'età di 70 anni **continua ad applicarsi il pro rata** a condizione di aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (art. 32.6);
- gli **iscritti prima del 29/01/1981** possono **andare in pensione con almeno 65 anni** di età ed almeno **20 anni di anzianità** solo se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 (art. 32.1);
- è prevista la **riduzione dell'importo della pensione ai superstiti** nel caso di matrimonio contratto ad età superiore ai 70 anni, con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun figlio nato dal matrimonio (art. 24.6).

Metodi di calcolo della Pensione:

Metodo Retributivo: la pensione annua è pari ad una *percentuale del reddito pensionabile*

$$P = \beta * R_p * a \quad \text{dove:}$$

β = coefficienti di rendimento annuo
**attribuiti per ogni anno di
anzianità contributiva**

R_p = retribuzione pensionabile
**pari ad una media dei redditi*
percepiti durante (una parte o tutta) la
vita lavorativa**

a = anzianità contributiva

Metodo contributivo: la pensione annua è ottenuta dividendo il *montante contributivo* individuale per la *speranza di vita all'età del pensionamento*

$$P = f(MC; Ct) \quad \text{dove:}$$

MC = montante contributivo individuale
**ottenuto con la capitalizzazione dei
contributi, a un tasso fissato
convenzionalmente (solitamente Pil
o Monte redditi) o al tasso di
rendimento dei mercati finanziari**

Ct = coefficiente di trasformazione
**costruito tenendo conto della speranza di vita al
pensionamento (divisore o moltiplicatore, a seconda che
rappresenti la speranza di vita o il suo reciproco)**

Riscatto e Ricongiunzione

Computo dei periodi riscattati o ricongiunti – art. 27 RGP 2012

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

RICONGIUNZIONE dal 1° gennaio 2013

- ❑ Nessun versamento della riserva matematica.
- ❑ Il riconoscimento a montante individuale dei periodi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate agli enti, ad eccezione degli interessi di mora.

RISCATTO dal 1° gennaio 2013

- ❑ L'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda, per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.
- ❑ Non può essere inferiore al contributo soggettivo minimo previsto nell'anno della domanda.
- ❑ Per riscatti inferiori all'anno, l'onere è proporzionalmente ridotto.
- ❑ Il riconoscimento a montante ha effetto dal momento della domanda
- ❑ E' possibile riscattare anche i periodi per i quali si è esercitata la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo.

Ricongiunzione o riscatti di periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012

Danno luogo ad incremento dell'anzianità da computare con metodo retributivo, l'onere sarà pari alla relativa riserva matematica

L'iscritto ha facoltà di optare per il calcolo dell'onere con metodo contributivo

Riscatto periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012

In assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti (art. 5 comma 1).

Dal 1 GENNAIO 2015, nuove norme e Regolamento unico per riscatti e ricongiunzioni

In vigore **dal 1° gennaio 2015** nuove norme sui **Riscatti e le Ricongiunzioni** [unico **Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni**].

Le modifiche, approvate il 29 ottobre 2014 dai ministeri vigilanti riguardano:

- la definizione della disciplina del riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga (art. 4.3 RGP 2012);
- l'estensione dei soggetti ammessi al riscatto (eliminata l'anzianità di iscrizione minima di 5 anni e prevista possibilità di un beneficio proporzionale a quanto versato per i superstiti e per i pensionati di invalidità o inabilità);

facoltà di calcolare l'onere con il metodo contributivo anche per i periodi anteriori al 2013 per il riscatto (onere inferiore) e per la ricongiunzione (**gratuita**) con l'imputazione dei periodi assicurativi sulla quota contributiva della pensione.

RISCATTO

Aumenta l'anzianità contributiva e/o la contribuzione utile al calcolo della pensione

Requisiti:

- Iscrizione al momento della domanda
- Essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto
- Non aver esercitato il riscatto presso altri enti previdenziali
- Avere presentato tutte le dichiarazioni sino all'anno precedente la domanda.

Soggetti che possono beneficiarne:

- Iscritti ad Inarcassa (eliminata anzianità di iscrizione di 5 anni)
- Pensionati di invalidità fino al compimento dell'età pensionabile
- I superstiti dell'associato iscritto

Dal 1.1.2001 le somme versate a titolo di riscatto e ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF senza limiti di importo [art.10 DPR 917/1986]

Tipologie:

- RISCATTO ANNI DI LAUREA
- RISCATTO SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO)
- RISCATTO DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO
- RISCATTO DEI PERIODI PER I QUALI È STATA ESERCITATA LA FACOLTÀ DI DEROGA DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

Il riscatto può essere totale o parziale ad eccezione del riscatto dei periodi in deroga per i quali deve essere esercitato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga.

La domanda di riscatto di laurea, militare e lavoro all'estero può essere presentata in qualsiasi momento (* comunque fino alla domanda di pensione di inabilità e indiretta, almeno 6 mesi

prima la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità e fino al compimento dell'età per la PVU per i titolari di pensione di invalidità)

La domanda di riscatto dei periodi in deroga può essere presentata entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello che si decide di riscattare (es. per riscattare il 2012 devo presentare domanda entro il 31.12. 2017) e comunque entro i termini visti sopra (*) nel caso di presentazione di domanda di pensione.

RICONGIUNZIONE

Consente di unificare tutti i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali per conseguire un'unica pensione [legge 45/1990].

Alternativa all'istituto della TOTALIZZAZIONE [D.Lgs 42/2006]

Requisiti e Soggetti che possono beneficiarne:

- Possono accedere alla ricongiunzione i liberi professionisti prima della liquidazione della pensione e i supersiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto
- La domanda può essere esercitata presso l'ente in cui si è iscritti oppure presso una gestione diversa in cui si possano vantare almeno 10 anni di contribuzione al compimento dell'età pensionabile,
- Può essere esercitata 1 sola volta o dopo un ulteriore periodo di contribuzione di 10 anni.

Tipologie di contributi ricongiungibili:

- Contribuzione obbligatoria
- Contribuzione volontaria
- Contribuzione figurativa
- Contribuzione da riscatto

Non sono ricongiungibili:

- Contribuzione presso GS INPS (*****)
- Contribuzione già utilizzata ai fini pensionistici
- Contribuzioni già liquidate (es contributi restituiti)

(*) E' possibile la Ricongiunzione tra Gestione Separata Inps e Casse private?**

La Cassazione smentisce l'interpretazione INPS che blocca la ricongiunzione onerosa dei contributi in gestione separata nelle casse dei professionisti.

Con la pronuncia 26039 del 15 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione onerosa dei periodi maturati presso la Gestione Separata Inps, ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione.

Si tratta di un cambiamento importante, visto che fino ad oggi l'opzione era stata esclusa perché non espressamente contemplata dalle norme. Gestione Separata INPS nasce solo nel 1995 con la legge Dini (L. 335/95) e non poteva quindi essere esplicitamente citata nella antecedente normativa che regola la ricongiunzione (L. 45/90)

Ricongiunzione con gestione separata vantaggi per i giovani professionisti

I giudici hanno chiarito, smentendo la tesi dell'Inps, che ai sensi della l. n. 45/90 (che consente di spostare tutti i contributi versati in un'unica gestione, che calcolerà poi la pensione con le proprie regole), non si può vietare il ricongiungimento dei contributi ai liberi professionisti

Tale operazione è ammissibile, in base al *comma 2, articolo 1*, della sopra citata *legge 45/1990*, in base alla quale

può utilizzare la ricongiunzione il libero professionista che «è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista».

Il contenzioso che è arrivato all'ultimo grado di giudizio riguarda un libero professionista che ha chiesto di trasferire i contributi dalla gestione separata alla Cassa per liberi professionisti cui risultava da ultimo iscritto, applicando alla lettera la norma di riferimento della ricongiunzione onerosa per i liberi professionisti

La Corte d'Appello confermava la decisione resa dal Tribunale ed accoglieva la domanda proposta dallo stesso professionista nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.

La **sentenza** di Cassazione (26039/2019) prende come riferimento una sentenza della Corte costituzionale (61/1999), in base a cui la norma sopra citata non prevede alcun limite, né relativo alla disomogeneità del metodo di calcolo né alla possibilità di effettuare l'operazione solo in entrata (l'INPS consente la ricongiunzione dalle casse professionali alla gestione separata, ma non viceversa).

In conclusione, la Suprema Corte stabilisce che il professionista può quindi decidere di operare la ricongiunzione onerosa, tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.

Periodi di lavoro all'estero: Ricongiunzione tramite INPS o totalizzazione in virtù delle normative europee/extraeuropee

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

RISCATTI E RICONGIUNZIONI: CALCOLO DELL'ONERE

E' possibile effettuare direttamente la simulazione dell'onere del riscatto accedendo ad Inarcassa On line, cliccando sull'opzione simulazione riscatto.

L' applicazione permette di simulare il rendimento e l'onere del riscatto dei periodi ante 01/01/2013 con il «riscatto retributivo» e dei periodi post 31/12/2012.

Sia per riscatti che per ricongiunzioni, la richiesta può essere inoltrata direttamente agli uffici di inarcassa scaricando il modulo dal sito di inarcassa (www.inarcassa.it) – *modulistica-riscatti o ricongiunzione periodi assicurativi* inviandolo al fax o pec riportato in calce sul modulo stesso.

Inarcassa farà avere l'onere risultante con entrambe le modalità di calcolo "retributivo" e "contributivo".

La domanda non è comunque vincolante.

[suggerimento per approfondire l'argomento anche con esempi concreti: documento "Riscatti e Ricongiunzioni"]

Totalizzazione o Cumulo dei periodi contributivi?

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente all'assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche (compresi quelli versati alla Gestione separata INPS) in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un'unica pensione.

La totalizzazione è completamente gratuita.

La totalizzazione costituisce una alternativa alla **ricongiunzione**.

Infatti, l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (3 marzo 2006).

In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione).

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali (es.: non si può chiedere di cumulare i periodi di due gestioni previdenziali – INARCASSA e INPS- se l'assicurato ha versato i contributi anche alla Cassa Geometri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (es.: non si può chiedere di cumulare sei anni di contribuzione INPS se risulta un periodo contributivo di dieci anni presso tale gestione).

I REQUISITI

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

1. non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
2. poter vantare almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale. **A decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, DI. 201/2011, convertito in L. 214/2011).**
Il requisito è determinato dalla somma dei periodi di iscrizione e contribuzione **non sovrapposti** che risultano in tutte le gestioni previdenziali interessate.

Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.

LE PENSIONI

Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:

• Pensione di vecchiaia

la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti (età e anzianità), come risulta nella tabella che segue (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).

Requisito anagrafico	Età	Anzianità	Finestra *	Età alla Decorrenza
2016**	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi
2020	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi

(*) Se la domanda è presentata dopo, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.

(**) Adeguamento di 4 mesi per effetto del D.M. 16 dicembre 2014

• Pensione di anzianità

La decorrenza del trattamento è differita come indicato nella tabella che segue (art. 12, comma 2, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 18, comma 22-tre. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011)

Anno maturazione	Anzianità	Finestra *	Decorrenza
2016**	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2017	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi
2020	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi

(*) Se la domanda o la cancellazione dall'albo professionale è successiva alla finestra, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda (o dalla cancellazione dall'albo se quest'ultima è successiva alla domanda).

(**) Adeguamento di 4 mesi per effetto del D.M. 16 dicembre 2014

● **Pensione di inabilità**

Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento della domanda, salvo l'ipotesi di infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

● **Pensione indiretta ai superstiti**

Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento del decesso). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

LA DOMANDA

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile con domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.

La **domanda di pensione in totalizzazione** può essere trasmessa dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (IOL)** - nella sezione "**Domande e certificati > Domande**" - a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto. Ciò in quanto l'Ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. "Ente istruttore") dovrà poi avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

COME SI CALCOLA

La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un sistema di calcolo misto (parte contributivo e parte retributivo), ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 42/2006 [[apri formula di calcolo](#)].

Unica eccezione è qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione: in tal caso la pro quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto dalla normativa in vigore presso la singola gestione.

LA LIQUIDAZIONE

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato in ciascuna di esse (ar. 4 D.Lgs. 42/2006).

Il pagamento della pensione da totalizzazione è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.

CUMULO

[Legge n. 228/2012 come modificata dalla Legge n. 232/2016, art.1, co.195-198]

Il cumulo è un istituto normativo, esteso anche ai liberi professionisti a partire dal 1 °gennaio 2017, che **si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione** per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria.

La norma consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.

Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell'anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. **Ai fini del calcolo** della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi ivi compresi quelli coincidenti.

Il cumulo è completamente gratuito e costituisce una alternativa alla **ricongiunzione** (Legge 45/1990) contributiva o retributiva e alla **totalizzazione**_(D.Lgs.42/2006) dei periodi assicurativi.

DESTINATARI

Il cumulo contributivo è esercitabile dai liberi professionisti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (INPS, GS INPS, altre Casse Professionali,..) per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Il cumulo deve interessare **tutti i periodi contributivi non coincidenti** accreditati presso le diverse gestioni assicurative al fine di conseguire un'unica pensione (impossibilità di cumulo parziale).

Il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse interessate.

L'assicurato **non può chiedere la pensione in cumulo se risulti già titolare di un trattamento pensionistico** in una delle gestioni interessate.

LE PENSIONI IN REGIME DI CUMULO

Le prestazioni conseguibili mediante il cumulo contributivo sono:

● **Pensione di vecchiaia**

Si consegue al perfezionamento dei requisiti di **età e anzianità contributiva più elevati** tra quelli previsti da tutte le gestioni interessate al cumulo, nonché gli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista).

Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti sono quelli previsti dalla Tabella I del Regolamento Generale di Previdenza. A decorrere dal **1° gennaio 2019** per gli iscritti ad Inarcassa occorrono **66 anni e 3 mesi di età** e **33 anni di iscrizione e contribuzione**.

Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell'Inps e degli altri enti interessati per stabilire l'età di accesso al pensionamento.

Nel sistema pubblico i requisiti sono differenziati per sesso e categoria lavorativa (vedi pensione di vecchiaia Inps).

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

● **Pensione anticipata**

Dal **1° gennaio 2019** la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di **42 anni e 10 mesi per gli uomini** e **41 anni e 10 mesi per le donne**, con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 D.L.28/01/2019 n.4) per la decorrenza. Ciò vale a prescindere dall'età anagrafica, nonché dagli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dall'albo professionale ove prevista). Inarcassa per la pensione anticipata in cumulo non prevede la cancellazione dall'albo professionale.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione del diritto (requisito anzianità+finestra). Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data maturazione del diritto.

● **Pensione di inabilità**

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante (per Inarcassa occorrono 2 anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento della domanda; si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

● **Pensione indiretta**

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono almeno due anni di anzianità contributiva minima ma si prescinde dall'anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Non sono erogabili in regime di cumulo le pensioni di invalidità.

LA DOMANDA

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.

L'associato iscritto può **presentare domanda ad Inarcassa** a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti, dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)**, nella sezione "**Domande e certificati > Domande**".

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il professionista è stato iscritto. Inarcassa (che diventa in questo caso "Ente istruttore" in quanto che riceve la

domanda) avvia il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, Inarcassa verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

COME SI CALCOLA

L'importo della pensione è composto dalla somma dei pro-quota calcolate dagli enti interessati. Ciascuna gestione determinerà il trattamento di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Ai fini della misura della pensione sono utili anche i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni previdenziali.

La quota della pensione Inarcassa è determinata:

- con il sistema di **calcolo pro-rata** se il professionista ha maturato presso Inarcassa una anzianità contributiva maggiore o uguale a quello della **tabella I del Regolamento Generale di Previdenza**;
- con il sistema di **calcolo contributivo** per anzianità inferiori a quelle previste dalla Tabella I.

LA LIQUIDAZIONE

La pensione in cumulo costituisce un unico trattamento il cui pagamento è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

LAVORO ALL'ESTERO: Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

Ho lavorato per un periodo all'estero. Come posso utilizzare i contributi versati in tale Paese? Posso trasferirli in Inarcassa?

La Legge 45/90, che regola l'applicazione della RICONGIUNZIONE dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, opera esclusivamente sul territorio italiano.

Per i contributi previdenziali versati all'estero, devo verificare l'esistenza di una convenzione tra l'INPS e la Gestione previdenziale estera nella quale avviene o è avvenuta la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS ed Inarcassa.

Se ho una posizione INPS, devo verificare presso tale Istituto se normativamente c'è la possibilità di potervi trasferire la posizione previdenziale riferita al periodo di lavoro effettuato Paese Estero.

In caso di riscontro affermativo da parte di INPS ed espletato l'effettivo trasferimento, potrò presentare la domanda di ricongiunzione ad Inarcassa.

Nel caso di caso di riscontro negativo da parte di INPS, potrò utilizzare ai fini pensionistici i contributi maturati all'estero utilizzando il trattamento della TOTALIZZAZIONE ESTERA.

Nel caso in cui i periodi di lavoro dipendente all'estero non diano origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati.[Questo il link del sito <http://www.inarcassa.it/site/home/prestazioni/riscatti.html>].

Approfondimento

In ambito internazionale la tutela previdenziale è disciplinata da appositi **regolamenti comunitari** e da **accordi o convenzioni bilaterali** tra i vari Stati.

I periodi di lavoro maturati nei diversi Stati in ambito UE (Reg. Cee 1408/71 – Reg. Ce 883/2004), sono valorizzati ai fini pensionistici mediante l'istituto della **totalizzazione europea** che consente all'assicurato di cumulare questi periodi al fine di maturare il diritto a pensione, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali. La totalizzazione non prevede oneri a carico dell'assicurato e non comporta il trasferimento dei contributi da un Paese ad un altro.

La contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto, come se fosse contribuzione versata in Italia.

L'importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati presso Inarcassa, secondo il sistema di calcolo definito "pro-rata".

Esempio: *se hai lavorato 10 anni in Germania e ora da 30 anni sei iscritto ad Inarcassa, raggiunti i requisiti minimi in ogni gestione tenendo conto di una anzianità di 40 anni (30+10)*

avrà diritto alla pensione secondo le regole di ciascun ente: in Inarcassa riceverai i 30/40 dell'importo calcolato e dall'ente tedesco i 10/40 dell'importo calcolato secondo le loro regole.

Requisiti

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione europea se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

1. Poter vantare **periodi di iscrizione e contribuzione** non sovrapposti maturati nei vari Stati;
2. Poter vantare un **periodo di contribuzione obbligatoria, figurativa** (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da **riscatto** e da **contribuzione volontaria**.

Il diritto a pensione viene accertato in ciascun paese sommando i periodi contributivi (italiani ed esteri). Se la contribuzione di uno Stato è sufficiente per dar luogo autonomamente alla pensione, il lavoratore può ottenerla senza ricorrere alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in altro Stato. Ciò significa che è possibile che la totalizzazione non operi in un paese ed operi invece nel paese in cui sia necessaria per il conseguimento dei requisiti (totalizzazione unilaterale).

• Totalizzazione dei periodi in Paesi UE

La totalizzazione europea si applica a tutti i trattamenti pensionistici diretti e indiretti erogati dagli Stati membri in base alla normativa nazionale.

Gli iscritti ad Inarcassa possono cumulare i periodi lavorativi italiani ed esteri per il conseguimento dei seguenti trattamenti:

- **Pensione di vecchiaia unificata**_anticipata, ordinaria e posticipata al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento Generale di Previdenza (**Tab. I**);
- **Pensione di anzianità**_ , se applicabile in base alla disciplina transitoria;
- **Pensione contributiva**_ , se applicabile in base alla disciplina transitoria;
- Pensione di **invalidità** e di **inabilità**_;
- **Pensione indiretta** e di **reversibilità ai superstiti**_.

LA DOMANDA

La domanda di pensione in totalizzazione deve essere inoltrata dall'assicurato o dal superstite avente diritto all'Istituto competente dello Stato in cui risiede e di ultima iscrizione.

Gli ingegneri ed architetti possono inoltrare la domanda di pensione ad Inarcassa per la "**Totalizzazione europea**" dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (**iOL**)_ nella

sezione "Domande e certificati > Domande", avendo cura di indicare i periodi di lavoro prestati all'estero e il relativo istituto previdenziale di riferimento.

COME SI CALCOLA

Tutti i periodi esteri sono presi in considerazione esclusivamente ai fini dell'accertamento del diritto a pensione.

L'importo della prestazione è determinato (art. 52 Reg. CE n. 883/2004):

- secondo il metodo ordinario, se sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale (**pensione autonoma**);
- secondo il metodo del **pro-rata** se non sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale. In tal caso ciascuno degli Stati interessati determina l'importo della prestazione a proprio carico in misura proporzionale ai periodi di assicurazione fatti valere ai sensi della propria legislazione (Esaurienti dettagli sono stati forniti dall'INPS con [circolare n. 88 del 2/7/2010](#)).

• Totalizzazione Internazionale (Paesi Extra Ue)

La "Totalizzazione internazionale", può essere attuata solo se i rispettivi Stati hanno sottoscritto Accordi internazionali in materia di previdenza e sicurezza sociale. Queste convenzioni non si applicano ai liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, ma soltanto ai lavoratori dipendenti e autonomi assicurati presso la gestione pubblica dell'Inps.

Di conseguenza per totalizzare periodi di iscrizione e contribuzione maturati negli Stati "extra-UE" è necessario avere una posizione aperta presso l'Inps.

Nella tabella qui di seguito sono elencati tutti gli Stati ed è possibile consultare le [relative convenzioni](#) sul sito dell'Inps.

STATI E CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE

<i>Argentina</i>	<i>Repubblica di Capo verde</i>
<i>Australia</i>	<i>Repubblica di Corea</i>
<i>Brasile</i>	<i>Repubblica di San Marino</i>
<i>Canada e Quebec</i>	<i>Santa Sede</i>
<i>Paesi dell'ex-Jugoslavia*</i>	<i>Tunisia</i>
<i>Israele</i>	<i>Turchia</i>

<i>Isole del Canale e Isola di Man</i>	<i>U.S.A (Stati Uniti d'America)</i>
<i>Messico</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Principato di Monaco</i>	<i>Venezuela</i>

* I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono i seguenti

- *Repubblica di Bosnia-Erzegovina*
- *Repubblica del Kosovo*
- *Repubblica di Macedonia*
- *Repubblica di Montenegro*
- *Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)*

• Il riscatto del lavoro all'estero

I periodi in di lavoro svolti nei paesi privi di convenzioni bilaterali e che non danno origine a pensione all'estero, potranno essere riscattati (art. 7.3 Statuto Inarcassa)

Legislazione applicabile agli Ingegneri e/o Architetti liberi professionisti che svolgono la propria attività esclusivamente in uno stato membro dell'U.E.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11.3.a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, un libero professionista Ingegnere o Architetto che esercita in modo esclusivo l'attività lavorativa in un Paese dell'Unione Europea dovrà essere assoggettato unicamente alla legislazione previdenziale di tale Paese (lex loci laboris).

Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, al fine di essere **esonerati dall'obbligo contributivo ad Inarcassa**, dovrà essere presentata una certificazione attestante il versamento contributivo rilasciata dalla competente istituzione dello Stato membro nel quale il professionista svolge tale attività in modo esclusivo. In caso di svolgimento di attività professionale in modo esclusivo in Italia, Inarcassa provvederà al rilascio di analoga certificazione attestante l'adempimento degli obblighi contributivi (rif. RGP 2012).

Legislazione applicabile agli Ingegneri e/o Architetti liberi professionisti che svolgono la propria attività professionale in due o più Stati membri dell'U.E.

Agli ingegneri e architetti che si spostano all'interno dell'Unione Europea, per lo svolgimento di attività professionale (lavoro contemporaneo) in più Paesi, è garantita la copertura

previdenziale ed assistenziale ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento applicativo (CE) n. 987/2009.

Tali disposizioni comunitarie prevedono che, se il professionista svolge l'attività professionale in più di uno Stato membro e risiede nello Stato dove svolge una parte sostanziale della sua attività, è soggetto alle leggi dello Stato in cui ha la residenza (art. 13.2.a); se lo Stato di residenza non corrisponde allo Stato membro in cui il professionista esercita una parte sostanziale della sua attività, si applicano le leggi dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi di tali attività (art.13.2.b).

In tali casi, al fine di essere esonerato dal versamento dei contributi previdenziali in uno degli Stati membri si dovrà avvalere del modello A1:

- **Modello A1 rilasciato da Inarcassa:** serve ad ottenere l'esonero del pagamento contributivo all'estero - qualora al professionista sia applicabile la legislazione italiana - e dovrà essere **consegnato alle autorità competenti** dell'altro Stato membro dell'U.E. A tal fine il libero professionista dovrà farne richiesta a Inarcassa tramite l'apposito modello di domanda (disponibile anche nella sezione documenti utili qui a destra).
- **Modello A1 rilasciato dall'Istituzione di previdenza di altro Stato membro:** va **consegnato ad Inarcassa** ed esonera il professionista dal versamento contributivo in Italia, certificando l'assoggettamento alla legislazione previdenziale ed ai relativi obblighi in altro Stato membro dell'U.E.

	Cumulo L. 228/2012 + Legge di bilancio 2017	Totalizzazione		Ricongiunzione L. 45/1990
		italiana d.lgs. 42/2006	europea Reg. CEE 1408/71	
Onerosità	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Oneroso (in genere) - Riserva matematica necessaria a finanziare la maggior quota di pensione
Requisiti	Requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate	Pensione di Vecchiaia: età: 66a anz. 20a Pensione di Anzianità: anz. 41a	Requisiti di ciascun Paese <i>(ogni Stato accerta il diritto a pensione sommando i periodi contributivi nazionali e esteri)</i>	Requisiti dell'ultima gestione previdenziale
Decorrenza Pensione	No finestre	Finestre: Pen. vecchiaia: 18 mesi Pen. anzianità: 21 mesi	Normativa di ciascun Paese	No finestre
Determinazione della pensione	"le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati"		L'Ente previdenziale di ogni Stato determina il trattamento pro quota in rapporto ai contributi accreditati	pensione erogata per intero dall'ultima gestione
Metodo di calcolo	"secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento"	contributivo tendente al retributivo nelle Casse per anzianità elevate	metodo pro rata regole di calcolo previste dall'Ente previdenziale di ogni Stato	metodo dell'ultima gestione previdenziale

IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA E SANZIONI:

COME RIMETTERSI IN REGOLA

Approvata dai Ministeri la riduzione delle sanzioni

[da COMUNICATO STAMPA del 19 dicembre 2019]

Inarcassa ha ricevuto dai ministeri vigilanti l'approvazione della modifica regolamentare per l'abbattimento delle sanzioni che, con nota del 18 dicembre 2019, esegue la sentenza del TAR Lazio.

Il provvedimento, fortemente voluto e perseguito dalla Cassa per oltre due anni, opera una rimodulazione delle aliquote, per introdurre una maggiore gradualità sanzionatoria:

- dall'1% fino ad un massimo del 12% dei contributi non corrisposti, per i primi 24 mesi di ritardo;
- dal 2% fino ad un massimo del 30% dei contributi non corrisposti, a partire dal 25° mese di ritardo.

Il nuovo regime sanzionatorio si applica agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza a partire dal 18 dicembre 2019, data di approvazione ministeriale.

Irregolarità contributiva

Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi tramite procedure di appalto a professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria.

L'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici dispone infatti che un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla suddetta procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.

Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato da Inarcassa anche se, alla data della richiesta, risultasse:

- un **debito** (differenza tra somme dovute e somme versate) **non superiore a 500,00 euro** - limite considerato "non grave";
- l'**omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all'anno corrente**, non considerato come elemento di irregolarità grave;
- un **ricorso amministrativo o giurisdizionale pendente** avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).

L'assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari viene invece considerata una **inadempienza grave** e ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva.

Si ricorda infine che:

- la rateizzazione comporta il differimento del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell'acconto. A tale fine il bollettino M.AV. elettronico sarà disponibile su **Inarcassa On Line** nel menu '*Adempimenti > Gestione MAV e pagamenti*' immediatamente dopo l'adesione al provvedimento;
- la rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione comporta il differimento del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino alla completa estinzione del debito.

Il professionista che richiede il certificato ha a disposizione **15 giorni** per procedere alla regolarizzazione spontanea del debito o dell'omessa dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il certificato di regolarità.

Come stabilito dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla *Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici* prevista dall'art.81 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai professionisti/società che ne fanno domanda, Inarcassa continua a rilasciare il certificato di regolarità contributiva, utile nei rapporti contrattuali tra privati, che - in base alla normativa vigente - non può più essere presentato né alla pubblica amministrazione, né ai privati gestori di pubblici servizi. Naturalmente, il certificato resta un valido strumento di informazione sulla regolarità degli adempimenti effettuati.

Il certificato di regolarità rilasciato da Inarcassa ha **validità di 120 giorni**.

Inarcassa On line (nella sezione "**Domande e certificati**" alla voce "**Certificati**") mette a disposizione un servizio che consente, in condizioni di regolarità, il **rilascio automatico della certificazione** ai sensi del D. Lgs 163/06. (*L'applicativo non è ancora disponibile per le società, che devono inviare la richiesta via pec all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org*).

Sanzioni

(Artt. 1, 2 e 10 | Regolamento Generale Previdenza 2012)

La normativa Inarcassa pone a carico degli ingegneri ed architetti determinati obblighi, quali la dichiarazione reddituale e il pagamento dei contributi previdenziali, stabilendo i termini entro cui l'interessato deve adempiere e disponendo quindi l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di inadempienza.

L'attuale regime sanzionatorio è entrato in vigore con decorrenza dal 20/5/2011, data di approvazione ministeriale delle modifiche statutarie. Pertanto, tutti gli eventuali inadempimenti contributivi e dichiarativi riferiti a scadenze precedenti restano disciplinati dalle norme anteriormente vigenti (vedi tabelle riepilogative nelle pagine finali).

SANZIONI PER RITARDATA O OMESSA DOMANDA DI ISCRIZIONE

(art. 1 | **Regolamento Generale Previdenza 2012**)

La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.

Il ritardo nella presentazione oltre tale termine comporta una sanzione pari al 30% dei contributi dovuti e non versati.

Chi non presenta la domanda incorre in un provvedimento di iscrizione "d'ufficio" e la sanzione aumenta al 40% ed al 60% nel caso di ritardo oltre il **1° gennaio** del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.

La sanzione per ritardata o omessa domanda viene notificata contestualmente al provvedimento di iscrizione.

SANZIONE PER INADEMPIENZE NELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI

(art. 2 | **Regolamento Generale Previdenza 2012**)

L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento (31 ottobre 2019 per dichiarazione dei redditi 2018) comporta una sanzione di € 125 (importo adeguato in base alla variazione dell'indice ISTAT nel 2019). Tale sanzione non viene applicata se i contributi vengono pagati correttamente entro i termini previsti e la comunicazione dei redditi è presentata entro il **31 dicembre**.

La sanzione per omissione o ritardo, essendo di natura "amministrativa", non è trasmissibile agli eredi.

La comunicazione di un reddito professionale e/o di un volume di affari professionale è infedele quando viene dichiarato un importo reddituale inferiore a quello dichiarato agli Uffici Fiscali. Nel caso in cui non si provveda a rettificare ad Inarcassa la dichiarazione entro il 31 ottobre e

non si proceda entro i termini previsti, al pagamento dei contributi effettivamente dovuti sui redditi dichiarati fiscalmente, verrà calcolata una sanzione del 50% dei contributi evasi, maggiorata dagli interessi per il ritardato pagamento. Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è di importo inferiore a € **550** nel 2019 (importo adeguato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT): in tal caso si addebitano soltanto gli interessi.

SANZIONE PER INADEMPIENZE NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI (art. 10 | **Regolamento Generale Previdenza 2012_**)

Il ritardo nei pagamenti dei contributi viene sanzionato secondo i principi di progressività e proporzionalità della sanzione con una maggiorazione dei contributi non corrisposti nei termini pari a:

- 1 % per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo;
- 12% fissi per i ritardi compresi tra il tredicesimo e ventiquattresimo mese;
- 2% per ogni mese di ritardo per i mesi successivi fino ad un massimo del 30%.

E' previsto anche il pagamento di interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza.

Tale norma si applica agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza **a partire dal 18 dicembre 2019** e la prima scadenza sanzionabile è quindi il **31 dicembre 2019** - conguaglio 2018 e contributi minimi 2019 rateizzati. [In applicazione alle modifiche proposte e al ricorso TAR vinto da Inarcassa].

Resta in vigore per tutte le scadenze contributive **antecedenti il 18 dicembre 2019** il precedente regime:

- 2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini e l'obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza.

Come rimettersi in regola

RAVVEDIMENTO OPEROSO [ROP]

(art. 13 | **Regolamento Generale Previdenza 2012_**)

E' possibile attivare questo istituto finché l'irregolarità non sia stata notificata, per beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%.

Il ravvedimento è una leva accessibile per tutte le irregolarità commesse anche anteriormente alla data di approvazione ministeriale e cioè:

1. Ritardata domanda di iscrizione;
2. Omessa, ritardata o infedele dichiarazione;
3. Ritardato versamento della contribuzione.

Il ravvedimento prevede che dopo l'eliminazione della irregolarità (con la presentazione della domanda di iscrizione o con la presentazione/rettifica della dichiarazione), **nei 60 giorni successivi alla richiesta** venga effettuato il pagamento dei relativi contributi e delle sanzioni.

Per il ritardato versamento della contribuzione (punto 3) l'irregolarità è sanata con il contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e delle sanzioni.

Per facilitare la regolarizzazione della posizione debitoria è prevista, se la somma complessivamente dovuta **supera l'importo di euro 1.000_**, la possibilità di rateizzare il versamento degli importi dovuti.

Dopo il versamento di un **acconto** pari al 20% del debito rateizzabile, tramite il bollettino M.AV. che sarà reso disponibile su Inarcassa on line alla voce "Gestione M.AV.", è possibile usufruire di un **piano di rateizzazione**, il cui numero di rate potrà essere scelto (fermo restando che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ai 100,00 euro e che la durata massima del piano è pari a 36 mesi), con tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dello 0,80% per le sanzioni nel 2019 e **versamento tramite sistema SDD** su un IBAN da indicare.

Si ricorda che la rateizzazione comporta il differimento:

1. della liquidazione della pensione fino al versamento dell'ultima rata prevista dal piano;
2. del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell'acconto (a tale fine il bollettino M.AV. elettronico sarà disponibile su Inarcassa on line alla voce "Gestione M.AV." immediatamente dopo l'adesione al provvedimento).

L'istituto del Ravvedimento Operoso va attivato compilando e inviando l'apposito modello dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line** nella sezione "**Adempimenti**", alla voce "**come rimettersi in regola**".

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(art. 14 | **Regolamento Generale Previdenza 2012_**)

Questo istituto consente di conciliare le irregolarità già notificate dopo la data del 20 maggio 2011 e permette di ottenere una riduzione sulle sanzioni già irrogate del 30% per:

- a. Omessa o ritardata domanda di iscrizione;
- b. Omessa o ritardata dichiarazione;
- c. Infedele dichiarazione;
- d. Omesso o ritardato versamento contributivo.

L'adesione alla proposta di accertamento deve avvenire **entro 30 giorni dalla data di ricezione** del provvedimento sanzionatorio. Se nell'ultimo decennio non sono state commesse infrazioni, la riduzione sale al 70% per le violazioni di cui ai punti b) c) e d).

L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, **entro 30 giorni dalla data di adesione**, degli importi dovuti (contributi e sanzioni). Questi possono essere versati in un'unica soluzione oppure rateizzati.

Dopo il versamento di un **acconto** pari al 20% del debito rateizzabile, tramite il bollettino M.AV. che sarà reso disponibile su Inarcassa on line alla voce "Gestione M.AV.", è possibile usufruire di un **piano di rateizzazione**, il cui numero di rate potrà essere scelto (fermo restando che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ai 100,00 euro e che la durata massima del piano è pari a 36 mesi), con tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dello 0,80% per le sanzioni nel 2019) e **versamento tramite sistema SDD** su un IBAN da indicare.

Si ricorda che la rateizzazione comporta il differimento:

1. della liquidazione della pensione fino al versamento dell'ultima rata prevista dal piano;
2. del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell'acconto in presenza di tutte le condizioni che ne determinano la concessione.

L'istituto dell'Accertamento con adesione va attivato compilando e inviando l'apposito modello dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line** nella sezione "**Adempimenti**", alla voce "**come rimettersi in regola**".

RATEIZZAZIONE ORDINARIA DEL DEBITO ANNI PREGRESSI

E' possibile richiedere - se la somma complessivamente dovuta **supera l'importo di euro 1.000** - la rateizzazione dei debiti contributivi e/o sanzionatori relativi ad anni **fino alle due annualità antecedenti** la data dell'istanza (nel 2019 è possibile richiedere la rateizzazione per i debiti contributivi e sanzionatori riferiti agli anni fino al 2016 compreso).

Per poter richiedere la rateizzazione è necessario:

- a. inoltrare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione di una notifica di provvedimento amministrativo di addebito;
- b. essere in regola con la presentazione di tutte le dichiarazioni reddituali obbligatorie;
- c. essere in regola con il pagamento della contribuzione riferita all'annualità in cui viene presentata l'istanza e alle due annualità antecedenti;
- d. essere in regola con il pagamento di rate scadute riferite a piani di rateizzazione già concessi;
- e. non essere titolare di pensione;
- f. versare a titolo di acconto il 20% dell'importo rateizzabile.

La rateizzazione viene concessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in dieci rate quadrimestrali con tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dello 0,8% per le sanzioni nel 2019.

Si ricorda infine che la rateizzazione comporta il differimento:

- della liquidazione della pensione fino al versamento dell'ultima rata prevista dal piano;
- del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell'acconto in presenza di tutte le condizioni che ne determinano la concessione.

CREDITORE APPARENTE

(art. 15 | **Regolamento Generale Previdenza 2012_**)

Il pagamento dei contributi effettuato ad altro Ente di previdenza diverso da Inarcassa ha efficacia liberatoria a condizione che il professionista abbia effettuato tali versamenti in buona fede, ritenendo l'altro Ente previdenziale destinatario della sua contribuzione.

La buona fede è comprovata dalla presentazione delle quietanze di pagamento, con **dichiarazione personale** (disponibile nella **Sezione Modulistica_**) e determina la non applicazione delle sanzioni relative a:

- a. Omessa domanda di iscrizione;
- b. Omessa dichiarazione obbligatoria;
- c. Omesso versamento dei contributi.

In accordo con il professionista si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altra gestione e se la stessa dovesse risultare inferiore a quella dovuta ad Inarcassa, l'associato dovrà integrare i contributi con la maggiorazione degli interessi ma senza applicazione di sanzioni.

FINANZIAMENTI BANCA POPOLARE SONDRIO

- **Finanziamenti per contributi previdenziali**_, durata fissa di 12 mesi, rimborso in rate mensili a tasso fisso nominale annuo pari al BCE vigente maggiorato di 3,00 punti. Il finanziamento costituisce un'ulteriore opportunità per il versamento dei contributi a tassi di rimborso rateale più contenuti.
- **Prestiti personali**_ - riservati soltanto ai titolari di conto corrente presso Banca Popolare di Sondrio - : da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00, con durata da 19 a 60 mesi, con rimborso in rate mensili.
- **Cessione del quinto per pensionandi e pensionati**_: finanziamento a copertura di debiti contributivi fino a 120 rate mensili.

DISCIPLINA SANZIONATORIA ANTE 20/05/2011

TIPO INADEMPIENZE	EX STATUTO (artt. 8, 36 e 37)	
	Sanzione intera	NOTE
1. Omessa/ritardata domanda di iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda omessa: 100% contributi evasi + interessi di mora con iscrizione d'ufficio; • Domanda ritardata: 50% contributi evasi + interessi di mora se la domanda è effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno da cui decorre l'iscrizione 	(*)La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti
2. Omessa/ ritardata/ infedele comunicazione dei redditi con contribuzione non versata	40% dei contributi evasi + interessi di mora dal 1° gennaio dell'anno di scadenza della dichiarazione. Condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • ritardo dichiarazione oltre la scadenza e contestuale ritardo del versamento oltre il 31 gennaio successivo • no penale del punto 1 	
3. Omessa/ ritardata/ infedele comunicazione dei redditi	15% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento. Condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • ritardo oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza 	Sanzione ridotta 7,5% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento se il ritardo nella presentazione è entro il 31 gennaio successivo alla scadenza
4. Ritardo pagamento contributi	15% dei contributi minimi/conguaglio + interessi di mora dalla scadenza alla data di pagamento. Condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • ritardo oltre 30 giorni dalla scadenza; • no penale del punto 2 	Sanzione ridotta 3,75% dei contributi minimi e conguaglio + interessi di mora dalla scadenza alla data di pagamento. Condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • ritardo entro 30 giorni dalla scadenza; • no penale del punto 2

DISCIPLINA SANZIONATORIA DAL 20/05/2011 AL 18/12/2019

TIPO INADEMPIENZE	EX STATUTO (artt. 8, 36 e 37)	
	Sanzione intera	NOTE
1. Omessa/ritardata domanda di iscrizione	<p>Il ritardo nella presentazione oltre il 31 ottobre (*) comporta una sanzione pari al 30% dei contributi dovuti e non versati.</p> <p>Omessa domanda : provvedimento di iscrizione “d’ufficio” ed aumento della sanzione aumenta al 40% ed al 60% nel caso di ritardo oltre il 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.</p>	<p>(*)La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti</p>
2. Omessa/ ritardata/ infedele comunicazione dei redditi con contribuzione non versata	<p>L’ Omissione o il ritardo oltre il 31 ottobre (*) comporta una sanzione di €125 (**), non applicata se i contributi dovuto sono versati entro il 31 dicembre</p> <p>Nel caso in cui non si provveda a rettificare ad Inarcassa la dichiarazione infedele (***) entro il 31 ottobre e al pagamento dei contributi, la sanzione è pari al del 50% dei contributi evasi più interessi per il ritardato pagamento.</p> <p>Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è di importo inferiore a € 550 (**)- in tal caso si addebitano soltanto gli interessi.</p>	<p>(*) scadenza presentazione dichiarazione annuale obbligatoria 31 ottobre</p> <p>(**)importo adeguato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT)</p> <p>(***) La comunicazione di un reddito professionale e/o di un volume di affari professionale è infedele quando viene dichiarato un importo reddituale inferiore a quello dichiarato agli Uffici Fiscali.</p>
3. Ritardo pagamento contributi	<p>2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini e l’obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza.</p>	

DISCIPLINA SANZIONATORIA DAL 18/12/2019

TIPO INADEMPIENZE	EX STATUTO (artt. 8, 36 e 37)	
	Sanzione intera	NOTE
1. Omessa/ritardata domanda di iscrizione	<p>Il ritardo nella presentazione oltre il 31 ottobre (*) comporta una sanzione pari al 30% dei contributi dovuti e non versati.</p> <p>Omessa domanda : provvedimento di iscrizione “d’ufficio” ed aumento della sanzione aumenta al 40% ed al 60% nel caso di ritardo oltre il 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.</p>	<p>(*)La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti</p>
2. Omessa/ ritardata/ infedele comunicazione dei redditi con contribuzione non versata	<p>L’ Omissione o il ritardo oltre il 31 ottobre (*) comporta una sanzione di €125 (**), non applicata se i contributi dovuto sono versati entro il 31 dicembre</p> <p>Nel caso in cui non si provveda a rettificare ad Inarcassa la dichiarazione infedele (***) entro il 31 ottobre e al pagamento dei contributi, la sanzione è pari al del 50% dei contributi evasi più interessi per il ritardato pagamento.</p> <p>Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è di importo inferiore a € 550 (**)- in tal caso si addebitano soltanto gli interessi.</p>	<p>(*) scadenza presentazione dichiarazione annuale obbligatoria 31 ottobre</p> <p>(**)importo adeguato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT)</p> <p>(***) La comunicazione di un reddito professionale e/o di un volume di affari professionale è infedele quando viene dichiarato un importo reddituale inferiore a quello dichiarato agli Uffici Fiscali.</p>
3. Ritardo pagamento contributi	<p>1 % per ogni mese di ritardo per i primi dodici mesi di ritardo;</p> <p>12% fissi per i ritardi compresi tra il tredicesimo e ventiquattresimo mese;</p> <p>2% per ogni mese di ritardo per i mesi successivi fino ad un massimo del 30%.</p>	<p>Previsto anche il pagamento di interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza.</p> <p>Tale norma si applica agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza a partire dal 18 dicembre 2019 e la prima scadenza sanzionabile è quindi il 31 dicembre 2019 (conguaglio 2018 e minimi 2019 rateizzati)</p>

1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – WELFARE INTEGRATO

Inarcassa: Non solo previdenza.....“Il welfare integrato” [art. 3 dello Statuto di Inarcassa]

“INARCASSA provvede ai compiti di previdenza ed assistenza (c.d. Welfare) a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti”.

Negli ultimi anni Inarcassa ha attivato una serie di iniziative assistenziali di sostegno alla categoria con la finalità sia di *promuovere e sviluppare la libera professione* sia di tutelare situazioni contingenti di disagio socio-economico che possono interessare l'iscritto e/o il nucleo familiare di cui l'iscritto è portatore di reddito nel corso della vita lavorativa .

La natura delle prestazioni erogate da Inarcassa

Sono prestazioni *economiche o sanitarie* riservate agli iscritti o ai componenti del nucleo familiare al manifestarsi di *“condizioni di bisogno specifiche”, momentanee o straordinarie* nel corso della vita lavorativa o da pensionato.

Le prestazioni assistenziali puntano a *promuovere la libera professione e/0 ad attutire le conseguenze negative* derivabili da un evento inatteso sulla vita economica del nucleo familiare (evento che normalmente determina una *flessione delle fonti di entrata e/o una maggiore spesa* che il portatore di reddito deve fronteggiare).

Si tratta di prestazioni a forte contenuto *solidaristico* di cui si fa carico la categoria e, a differenza delle pensioni, solo marginalmente commisurate alla condizione assicurativa dell'iscritto (età, anzianità previdenziale, contributi versati), finalizzate al temporaneo sostegno del proprio nucleo familiare interessato dall'evento.

Le prestazioni assistenziali sono erogate con modalità diretta o con modalità indiretta tramite convenzioni stipulate con partner di Inarcassa.

In ambito assistenziale Inarcassa prevede *tre categorie di intervento*:

- ❑ *solidarietà nelle prestazioni previdenziali* (pensione minima, pensione di invalidità, inabilità, agevolazioni contributive,...);
- ❑ *l'assistenza mirata ai rischi alla persona* (ad es. indennità per maternità, indennità per inabilità temporanea, polizza sanitaria,...);

- ❑ *l'assistenza dedicata allo sviluppo della professione (ad es. prestiti d'onore, finanziamenti in conto interessi, mutui fondiari ed edilizi,...).*

2. ASSISTENZA MIRATA AI RISCHI ALLA PERSONA

(Indennità di maternità, Indennità di paternità, Inabilità temporanea al lavoro per malattia o infortunio, Assegno per i figli disabili, Sussidi, Assistenza sanitaria)

Indennità di maternità

- **Soggetti beneficiari** – D. Lgs. 26/3/2001, n. 151

Il Decreto riconosce alle libere professioniste iscritta a Inarcassa il diritto ad una indennità di maternità per i *due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi l'evento* (nascita, adozione, aborto).

In caso di iscrizione inferiore ai cinque mesi, l'indennità viene riconosciuta in *misura frazionata* in base ai giorni di effettiva iscrizione nel periodo oggetto di tutela.

- **Obiettivo**

Tutelare la *potenziale flessione del reddito* nel periodo in cui la professionista distrae le proprie energie lavorative dedicando le cure al bambino. A differenza delle lavoratrici dipendenti l'indennità viene corrisposta anche se di fatto la professionista lavora nel periodo tutelato (*non c'è obbligo di astensione dal lavoro*).

- **Gli eventi tutelati:**

- ❑ **Gravidanza e puerperio**
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
- ❑ **Adozione o affidamento**
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia e i tre mesi successivi. L'ingresso del bambino in famiglia è tutelato sia in caso di affidamento preadottivo che provvisorio.
- ❑ **Aborto spontaneo o terapeutico**
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

L'aborto dopo il 6° mese è equiparato alla gravidanza.

- **La domanda**

La domanda deve essere inoltrata:

- ❑ nel caso di maternità, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- ❑ nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino;
- ❑ nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

➤ **La misura della prestazione:**

L'indennità di maternità è pari ai *cinque dodicesimi dell'80% del reddito professionale* percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

Esempio 1: Periodo intero 5 mesi
Evento anno 2017

Reddito dichiarato ai fini IRPEF 2015 = 50.000:

Indennità di Maternità = $\frac{50.000 \times 0,8 \times 5}{12} = 16.666,66$

In caso di *periodo di iscrizione parziale* (inferiore a cinque mesi), l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale.

L'*indennità di aborto* è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria (un solo mese). Tuttavia l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.

➤ **Indennità minima e massima**

L'indennità minima per l'anno 2019 è pari a € **5.069,00**..

La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile, pari a 5 volte l'indennità minima. Per l'anno 2019 tale importo è pari a € **25.345,00**.

➤ **Liquidazione del trattamento**

La liquidazione è disposta in unica soluzione dopo la *nascita* o l'ingresso del bambino in famiglia, senza attendere il completamento del periodo di tutela di cinque mesi.

➤ **Reddito imponibile ai fini del contributo soggettivo**

L'indennità di maternità è considerata fiscalmente come compenso

“sostitutivo” del reddito professionale, da dichiarare nel quadro RE del modello UNICO e assoggettare al contributo soggettivo dovuto a Inarcassa.

Indennità di paternità

➤ **Fonte normativa**

D. Lgs . 15/06/2015 n.80 (artt. 18, 19, 20) estensione dell'indennità di maternità anche ai liberi professionisti (sentenza Corte Costituzionale 385/2005).
Entrata *in vigore dal 25/06/2015*.

➤ **Beneficiari**

L'indennità di paternità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua.

➤ **Requisiti**

- Morte della madre
- Grave infermità della madre
- Abbandono del bambino da parte della madre
- Affidamento esclusivo del bambino al padre

27 gennaio 2017: Approvazione dei ministeri vigilanti dell'indennità di paternità di Inarcassa che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018

Fino ad oggi l'indennità di paternità prevista dal D.Lgs. n. 151/2001 veniva riconosciuta per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono, morte o grave infermità della madre, purché fosse anch'essa libera professionista.

Dal 2018 sarà riconosciuta all'iscritto un'indennità anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice.

NORMA INARCASSA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018: INDENNITÀ DI PATERNITÀ art. 34 bis RGP 2012

I Ministeri vigilanti hanno approvato, con nota del 27 gennaio 2017, la modifica regolamentare (CND aprile 2016) che introduce dal 1° gennaio 2018 l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità.

Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.

➤ **Soggetti aventi diritto**

L'indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l'aborto) e copre i tre mesi successivi all'evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto.

➤ **Oggetto della tutela**

Parto

La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. L'indennità compete all'iscritto per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto. .

Adozione e affidamento

Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall'ingresso in famiglia del bambino. L'indennità compete all'iscritto in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta o che non ne abbia diritto.

L'indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.

➤ **Misura dell'indennità**

L'indennità di paternità è pari ai cinque dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2020, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2018).

E' prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.

Se l'iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.

➤ **Minimo e massimo erogabile**

Il **valore minimo** dell'indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il **valore massimo** dell'indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo.

Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati per il 2019, in:

- **Euro 2.281,00** per l'**indennità minima**
- **Euro 11.405** per l'**indennità massima**

➤ **modalità e termini di presentazione della domanda**

La domanda di indennità di paternità può essere presentata, compilando l'apposito modulo:

- **Parto:** dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
- **Adozione o affidamento:** entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia.

Inabilità temporanea assoluta

➤ **Regolamento approvato il 29 dicembre 2011.**

➤ **Oggetto della tutela**

L'indennità è erogata al verificarsi di un *effettivo* ed accertato stato di *totale inabilità* all'esercizio dell'attività professionale che comporti la *sospensione dell'attività* dell'iscritto.

➤ **Obiettivo**

Integrare il reddito professionale nel periodo di sospensione dell'attività causato dall'evento.

➤ **Incumulabilità con altre prestazioni**

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione (*pensioni, l'indennità di maternità, diaria giornaliera* prevista dalla polizza sanitaria Inarcassa)

➤ **Definizioni**

Per inabilità temporanea si intende *l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto* all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

➤ **Le fattispecie tipiche - il "nomenclatore"**

Per agevolare l'iscritto a comprendere se ci sono i presupposti per presentare la domanda, il Sanitario di Fiducia ha elaborato un *vademecum* pubblicato sul sito di Inarcassa che definisce le fattispecie più rilevanti che possono dare titolo all'indennità.

➤ **Requisiti**

L'indennità viene erogata a condizione che:

1. la durata dell'inabilità temporanea sia *superiore a 40 giorni solari*;
2. siano presenti almeno *tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione* nel periodo immediatamente precedente l'evento. Si prescinde dal requisito di anzianità minima in caso di infortunio;
3. *l'iscrizione* sia in atto per tutto il periodo di inabilità;
4. l'evento sia intervenuto prima della maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia unificata ordinaria (*66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di anzianità nel 2019*). La prestazione termina al compimento di tali requisiti.

➤ **La domanda**

La domanda deve essere presentata dall'iscritto o da un familiare *entro 30 giorni* dalla data di inizio dello stato di inabilità. La domanda presentata oltre il termine può essere accettata a condizione che perduri lo stato di inabilità all'atto di presentazione della stessa.

Nella domanda va specificato *l'attività specifica svolta dall'iscritto* (progettazione, direzione lavori, direzione cantiere, ecc.)

La domanda deve essere corredata da

- a) *Certificato medico* redatto sul modello predisposto da Inarcassa da medico di struttura pubblica o ASL (anche medico di base ASL) comprovante *la causa, l'insorgenza e la durata presunta* dell'inabilità conseguente all'infortunio e alla malattia;
- b) *Dichiarazione sostitutiva* che descriva il tipo di evento (malattia o infortunio) e gli effetti di sospensione dell'attività professionale.

Al certificato va allegata idonea documentazione medico-sanitaria (cartella clinica/referto di Pronto soccorso e/o relazione di dimissione di ricovero / controlli clinici e/o strumentali post-ricovero).

➤ **Ruolo del Sanitario di fiducia**

La domanda e la certificazione medico-clinica vengono sottoposte all'esame del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, il quale esprime "*parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall'iscritto*".

➤ **Misura dell'indennità e periodo di erogazione**

Il periodo massimo indennizzabile è di *9 mesi*.

L'indennità giornaliera è calcolata in base alla media dei redditi professionali rivalutati, prodotti nei due anni solari precedenti l'evento (es. evento 2015, redditi 2014-2013) rapportata in giorni, ed è pari:

- ❑ al 60% del reddito giornaliero fino al 60° giorno di inabilità;
- ❑ all'80% del reddito giornaliero dal 61° giorno fino a conclusione del periodo di inabilità.

L'indennità minima giornaliera, parametrata a 10 volte il valore del contributo soggettivo minimo, è di 64 euro (valore 2019).

L'indennità massima giornaliera è pari a 257 euro (valore 2019)

La tutela per i figli disabili

Inarcassa riconosce all'iscritto o titolare di pensione diretta un sussidio per ciascun figlio convivente di cui sia stato accertato lo stato di "disabilità".

La tutela è stata introdotta con Regolamento approvato il 27 marzo 2013, in favore dei figli con "disabilità grave" e successivamente estesa a novembre 2015 in favore dei figli con "disabilità non grave".

Il sussidio consiste nella erogazione in un assegno mensile che decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'importo è concesso sulla base del Regolamento sussidi (artt. 4 e 5), nei limiti dello stanziamento definito in sede di bilancio preventivo. Per il 2018 l'importo annuo del sussidio per figlio disabile è pari a euro 600 e per figlio con disabilità "grave" pari a euro 3.000.

➤ **Requisiti**

L'assegno spetta a condizione che:

- ❑ sia stata accertato lo stato di disabilità ai sensi della L.104/92;
- ❑ la posizione sia *in regola* con gli adempimenti contributivi

Non vi sono più limiti di reddito per la concessione dell'assegno

➤ **Come si richiede**

La richiesta di sussidio per figli disabili può essere presentata ad Inarcassa, in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di disabilità, utilizzando il Modulo di domanda accompagnato da certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 1 (disabilità) o dell'art. 3 comma 3 (disabilità "grave") della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

➤ **Come viene erogato**

Il sussidio per figli disabili consiste in un importo annuale deliberato e liquidato con assegno mensile (12 mensilità) e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'assegno è cumulabile con altri trattamenti assistenziali e previdenziali riconosciuti per la stessa disabilità, ma il suo importo sarà ridotto della corrispondente somma erogata da altro Istituto previdenziale a favore dell'altro genitore.

➤ **Cessazione dell'assegno**

L'assegno è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi:

1. *cancellazione* da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
2. *decesso dell'iscritto*. In questo caso al figlio disabile viene riconosciuta la pensione ai superstiti maggiorata fino a concorrenza del 100% della quota del de cuius;
3. *venir meno della disabilità o grave disabilità* del figlio, ai sensi della L.104/92.

Il sussidio

➤ **Cosa è il sussidio**

Si tratta di un istituto utilizzato per soccorre situazioni impreviste non diversamente tutelate da altre provvidenze assistenziali previste dall'Associazione.

Il sussidio è un sostegno economico "*una tantum*", che non deve essere restituito, erogato per stati di grave *disagio economico contingente e momentaneo* conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

➤ **Per quale motivo viene erogato**

Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

- a) *eventi straordinari*, casi fortuiti o di forza maggiore;
- b) *malattia o infortuni* del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza, che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa;
- c) prolungata *sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale* a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa;
- d) *decesso dell'iscritto o del pensionato*.

➤ **Chi può chiedere il sussidio**

- a) gli iscritti;
- b) i pensionati;

c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

➤ **Requisiti**

Il sussidio può essere richiesto dagli associati che:

1. sono *in regola* con gli adempimenti verso Inarcassa, salvo il caso di decesso o di malattie gravi;
2. hanno un reddito del nucleo familiare non superiore a quattro volte la pensione minima. Il limite per il reddito familiare 2018, valido per le domande presentate nel 2019, è pari a euro 43.984,00, aumentabile di euro 2.749 per ogni familiare a carico.

Assistenza Sanitaria

➤ **Copertura gratuita per iscritti e pensionati senza limite di età**

La copertura è gratuita e automatica dal momento dell'iscrizione o pensionamento, completamente a carico di Inarcassa.

La tutela riguarda le prestazioni relative ai *Grandi Interventi Chirurgici (GIC)* e *Gravi Eventi Morbosi (GEM)*.

Novità dal 2018

- La Polizza base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti. I beneficiari di pensione non iscritti potranno invece aderirvi facoltativamente a proprie spese.
- la copertura assicurativa è riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi, in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate dall'Associazione. La copertura è esclusa per coloro che non risultino in regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e con effetto sull'assicurazione dell'anno successivo. Per gli iscritti risultati irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista una seconda opportunità di rientro in copertura per il secondo semestre dell'anno, se regolarizzano la loro posizione entro il 15 aprile.
- Tutti gli assicurati con la Polizza Base possono estendere le garanzie al nucleo familiare, con premio a proprio carico.
- E' invece possibile per i soli iscritti attivare, facoltativamente e sempre a proprie spese, il Piano sanitario Integrativo, per sé o anche per i familiari.

➤ **Partnership con RBM Assicurazione**

Le prestazioni sono erogate tramite la *convenzione* stipulata con la RBM Salute SpA che si avvale del gestore Previmedical.

➤ **Le prestazioni**

- A) *Grandi Eventi Chirurgici* in regime di ricovero o Day hospital, (previsti nell'allegato A)
- B) *Grandi Eventi Morbosi* (previsti nell'allegato B) che necessitano di ricovero senza intervento chirurgico o di trattamento medico domiciliare
- C) *Terapie radianti e chemioterapiche* (tutte), anche fuori dal regime di ricovero o Day-hospital
- D) *Indennità sostitutiva di ricovero;*
- E) *Assistenza Infermieristica;*
- F) *Trasporto sanitario*

G) *Apparecchi protesici*

H) *Rimpatrio salma;*

I) *Prevenzione*

1. *Indennità Dread Disease (esempio: infarto miocardico acuto, ictus cerebrale; impianto di stent; angioplastica);*
2. *Indennità giornaliera da infortunio*

➤ **Liquidazione della prestazione**

- ❑ *In forma diretta, senza alcun costo per l'assistito, se la prestazione è effettuata tramite struttura convenzionata;*
- ❑ *In forma rimborsuale con applicazione della franchigia del 10% della spesa sostenuta (con un minimo di € 750 e un massimo di € 2.500) se la prestazione è effettuata con ricorso a struttura non convenzionata.*
- ❑ *Sono rimborsati per intero i ticket corrisposti alle strutture del SSN.*

➤ **Massimale annuo**

€ 300.000 per assicurato/nucleo familiare

➤ **Termine per presentare il rimborso**

La denuncia di sinistro/richiesta di rimborso delle spese sanitarie deve essere effettuata alla Compagnia improrogabilmente *entro 120 giorni* dalla data dell'evento.

ATTENZIONE:

Nella **polizza base (gratuita per noi associati)** sono previsti anche i **controlli annuali di prevenzione oncologica** che sotto ti riporto per comodità:

I Prevenzione [estratto da nomenclatore polizza base]

La Cassa provvede al pagamento delle prestazioni di prevenzione annuale, una volta l'anno, in strutture sanitarie convenzionate, scelte dall'Assistito fra quelle adeguatamente attrezzate.

La Cassa mette a disposizione, per la prevenzione annuale e per quella oncologica, almeno una struttura per ciascuna provincia con un numero di abitanti superiore a 100.000.

Le prestazioni previste possono essere effettuate in più giorni ed in strutture diverse.

- Prelievo venoso in ambulatorio
- Colesterolo totale o colesterolemia
 - Colesterolo HDL
- Tempo di protrombina parziale (PTT)
- Tempo di protrombina (PT)
- Trigliceridi
- Glucosio-glicemia
- Alaninoamminotransferasi (ALT e AST)
 - Aspartatoamminotransferasi (GOT)
- Urea – azotemia
- Esame emocromocitometrico e morfologico completo

- Urine; esame chimico, fisico e microscopico
- Gamma Glutammina – Transpeptidasi (Gamma GT)
 - Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)
- Antigene Prostatico Specifico (PSA) + visita urologica
- Ecografia prostatica
- Colonscopia anche con asportazione di tessuto a scopo diagnostico
- Colonscopia virtuale
- Esame Colpocitologico cervico – vaginale (PAP-TEST)
- Creatinina
- Ricerca sangue occulto fecale
- Visita cardiologia + ECG
- Visita ginecologica + PAP test
- Ecografia mammaria
- Mammografia
- MOC (ogni 3 anni),
- ecografia addome completo
- Gastrosopia (ogni 3 anni),

La garanzia è operante esclusivamente per gli iscritti e pensionati non iscritti ad Inarcassa aderenti alla polizza. Non è estendibile ai familiari.

Ad integrazione sono disponibili i seguenti check up:

- a.1. Prevenzione pacchetto donna
- a.2. Prevenzione pacchetto uomo

[APPROFONDIMENTO E MODULISTICA SUL SITO WWW.INARCASSA.IT /ASSISTENZA/ POLIZZA SANITARIA]

➤ **Piano sanitario integrativo**

Oltre alla Polizza base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", è stata sottoscritta con RBM Salute anche la convenzione per il "*Piano sanitario integrativo*", la cui adesione è sempre annuale, a discrezione dell'associato e anch'essa estendibile al nucleo familiare.

Il premio è decrescente in funzione del numero degli aderenti (sconto 15% – 20% – 25%, in presenza rispettivamente di un familiare, due familiari, tre o più familiari).

Principali *prestazioni aggiuntive* rispetto alla Polizza Base:

- Tutti i tipi di interventi e ricoveri, indipendentemente dalla patologia
- Parto ed aborto
- Cure del neonato (primi tre mesi)
- Trapianti – spese del donatore
- Prestazioni di alta specializzazione
- Visite specialistiche, omeopatiche, trattamenti fisioterapici
- Acquisto lenti

- Prevenzione e interventi odontoiatrici
- Servizi di consulenza medica – diagnosi comparativa
- Prestazioni di assistenza (es. invio medico a casa)

➤ **Indennità per grave invalidità permanente da infortunio (introdotta dal 2015)**

Ad adesione facoltativa per i soli iscritti ad Inarcassa, non estendibile al nucleo familiare.

SPESE PER LE ADESIONI E LE ESTENSIONI AL NUCLEO FAMILIARE 2020
Adesione entro il 29 febbraio 2020!!

• **Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi"**

- € 169,37 premio annuo lordo per i pensionati non iscritti
Per il solo secondo semestre, è dovuto il 60% del premio annuale
- € 464,93 premio annuo lordo estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal numero
Anche in questo caso, per il solo secondo semestre, è dovuto il 60% del premio annuale

• **Polizza Integrativa**

- € 604,41 premio annuo lordo per ogni assicurato di età fino a 45 anni
- € 1.208,81 premio annuo lordo per ogni assicurato di età superiore a 45 anni e fino a 65 anni;
- € 1.813,22 premio annuo lordo per ogni assicurato di età superiore a 65 anni.

Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo familiare ad eccezione del titolare della copertura integrativa secondo lo schema seguente:

- Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15%
- Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20%
- Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25%

Il premio è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di sottoscrizione.

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato avvenuta in corso d'anno lo sconto suindicato non verrà applicato.

• **Coperture infortuni a carico degli interessati (iscritti fino ai 70 anni di età)**

- **Evento morte o morte presunta**
€ 20,70 con massimale € 50.000,00
€ 41,40 con massimale € 100.000,00
€ 82,80 con massimale € 200.000,00
- **Invalidità permanente da infortunio**
€ 30,60 con massimale € 50.000,00

€ 62,10 con massimale € 100.000,00
€ 124,20 con massimale € 200.000,00;

- o **Indennità giornaliera da infortunio**
 - € 10,80 con massimale € 50,00
 - € 22,50 con massimale € 100,00
 - € 44,10 con massimale € 200,00

Numero Verde Centrale Operativa: **800.99.17.75**

3. - ASSISTENZA MIRATA ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE

(Prestiti d'onore, Finanziamenti agevolati, Tutela della Responsabilità Civile Professionale, Provvidenze per calamità naturali, Altri servizi finanziari in convenzione)

Mutui

➤ **Finalità**

Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di *mutui ipotecari fondiari edilizi a tassi agevolati*, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad *abitazioni non di lusso e/o studio professionale*.

➤ **Beneficiari**

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:

- ❑ gli *iscritti*, anche riuniti in *associazione o in società di professionisti*, che alla data della domanda possono vantare almeno *tre anni consecutivi di iscrizione* e sono *in regola* con la contribuzione;
- ❑ gli *ordini professionali ed i sindacati di categoria* degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'acquisto o la costruzione della propria sede.

➤ **Importi erogati e condizioni**

I mutui possono avere *durata* quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono essere richiesti a tasso *fisso o variabile*, per importi tra 20.000 e 300.000 € per gli iscritti e tra 50.000 e 500.000 € per Ordini e Sindacati.

I tassi applicati aggiornati dalla Banca con cadenza mensile sono consultabili sul sito di Inarcassa (testo della *Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio*)

➤ **Partnership con l'Istituto Tesoriere**

I mutui sono erogati tramite l'Istituto Tesoriere *Banca Popolare di Sondrio* nel rispetto dei requisiti stabiliti nel Regolamento Inarcassa per l'accesso al finanziamento.

Sono soggetti a *screening del credito* e alla verifica del rapporto tra reddito e ipotetico costo del mutuo.

Numero Verde **800 016 318**

Prestiti d'onore

➤ Finalità

Il servizio è erogato ON LINE in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per finanziare giovani associati *nell'avvio di progetti, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali* necessari allo svolgimento dell'attività professionale.

Gli interessi sono a totale carico di Inarcassa (100%)

➤ Beneficiari

- gli Iscritti ad Inarcassa con *meno di 35 anni* di età a contribuzione ridotta
- le *professioniste madri con figli in età prescolare o scolare* fino all'età dell'obbligo (16 anni di età)

➤ Requisiti

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

- essere utenti di Inarcassa ON line;
- essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi
- non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa.

➤ condizioni di finanziamento

- Importo finanziabile: da € **5.000,00** a € **15.000,00**;
- durata finanziamento concesso: a **12, 24, 36** mesi;
- abbattimento interessi a carico Inarcassa: **100%**;
- tasso applicato: **BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,25 punti - tasso minimo pari allo spread** (meno abbattimento interessi a carico Inarcassa).

ATTENZIONE: Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell'Associazione detto contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell'immediato rimborso del credito residuo.

➤ spese istruttoria "una tantum"

€ 50.

➤ spese incasso rate

€ 3,50 per ciascuna rata.

➤ termine entro il quale presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **1° aprile 2019** al **31 marzo 2020** e saranno prese in carico fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2019.

➤ modalità di accesso

Per garantire il rilascio del finanziamento con maggiore tempestività, la richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite **Inarcassa On line**, specificando le finalità del finanziamento

in un breve progetto di utilizzazione, che può prevedere le spese di impianto dello studio professionale e quelle di acquisto di strumenti informatici.

La comunicazione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

All'eventuale ammissione al finanziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria a cura dell'Istituto convenzionato (Banca Popolare di Sondrio), che concederà il finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

➤ **fondo di garanzia**

Da luglio 2010 Inarcassa ha costituito un fondo di garanzia per i giovani iscritti che fanno richiesta del Prestito d'onore non avendo ancora redditi sufficienti a superare l'istruttoria per l'accesso al credito operata dalla Banca.

Il fondo opera tramite apposita convenzione, stipulata con l'istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, la quale ne regola l'impiego e il supplemento di istruttoria necessario ad autorizzare l'iscritto all'affidamento del prestito.

(sul sito testo integrale del bando)

Numero Verde **800 016 318**

Finanziamenti agevolati

➤ **Finalità**

Il servizio è erogato ON LINE in convenzione l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per:

- l'allestimento o potenziamento dello studio professionale, attraverso l'acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale;
- l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte incarichi professionali

La quota *interessi a carico di Inarcassa* per l'anno 2019 è del 3% (che copre circa l'80% del per interessi).

➤ **Requisiti**

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

- essere utenti di Inarcassa ON line;
- Aver maturato almeno due anni consecutivi di iscrizione
- essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi
- non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa,
- aver dichiarato nell'anno antecedente a quello della domanda un volume di affari IVA superiore a € 15.000.

➤ **Condizioni di finanziamento**

- durata finanziamento concesso a 19, 24, 36, mesi;

- abbattimento del 3%, preso in carico da Inarcassa, sul tetto di interesse.
- tasso nominale annuo: BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti (tasso minimo pari allo spread)

Esempi di finanziamento con tassi indicativi a marzo 2018 (tasso nominale annuo):

Durata del finanziamento	Condizioni applicate	Totale	Tasso netto per l'iscritto
a 19, 24 o 36 mesi	tasso BCE (0,00%) + spread 3,75%	3,75%	0,75%

*Avvertenza: I tassi applicati verranno adeguati automaticamente in base alle variazioni del tasso BCE.

- **spese istruttoria "una tantum"**
Euro 50 trattenute sull'importo erogato.
- **periodicità di rimborso**
Mensile
- **spese incasso rate**
euro 3,50 per ciascuna rata
- **termine entro il quale presentare la domanda**
Le domande possono essere presentate dal **1° aprile 2019** al **31 marzo 2020** e saranno prese in carico fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2019.

Numero Verde **800 016 318**

Tutela della Responsabilità Civile Professionale |

LA CONVENZIONE ASSIGECO –

La convenzione assicurativa **Assigeco/Inarcassa** per la **Polizza RC professionale e tutela legale**, attiva dal 1° Gennaio 2016 a favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e muniti di Partita IVA, gli studi associati e le società, è prorogata fino al **31 dicembre 2020** alle condizioni vigenti.

Obiettivo della convenzione è quello di soddisfare sempre meglio le esigenze degli iscritti, **senza escludere quelli già colpiti da sinistri** negli anni pregressi e permettere loro di operare in serenità pur **contenendo i costi delle coperture assicurative**. Infatti, i professionisti possono, grazie a questo accordo, accedere all'esclusività della soluzione assicurativa direttamente con i **Lloyd's di Londra** e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri) con la possibilità di ottenere ulteriori specifiche coperture, anche personalizzate (Progettista Esterno e Verificatore Esterno). Vi è inoltre la possibilità di attivare una polizza di tutela legale.

I PUNTI DI FORZA DELLA POLIZZA

➤ **Sinistri pregressi**

Gli Assicuratori Lloyd' si impegnano o a prestare garanzie in forma "**All Risk**", in favore di tutti gli iscritti alla Cassa:

- **Non sono più considerati**, ai fini del calcolo del premio, **tutti i sinistri attivati prima della stipula della polizza** o del suo rinnovo, che alla data di adesione alla stipula della polizza in convenzione Inarcassa, non abbiano dato luogo al riconoscimento dell'obbligo di liquidazione di risarcimenti dell'iscritto ad Inarcassa.
- Per gli **Assicurati con sinistri pregressi** che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione di un risarcimento prima della stipula o dell'eventuale rinnovo di polizza, per un importo pari o inferiore ad euro 100.000,00, gli Assicuratori dei Lloyd's, si impegnano ad applicare **solo il 20% di aumento** delle tariffe aggiudicate in convenzione.
- Per gli **Assicurati con sinistri liquidati** con importi superiori ad euro 100.000, verrà applicato un aumento percentuale del premio di tariffa, articolato a scaglioni, senza pregiudicare l'esclusione di alcun iscritto a Inarcassa, qualunque sia l'importo del sinistro liquidato.

➤ **Oggetto ampio e senza limitazioni di attività**

La polizza copre tutti i servizi forniti dall'associato a prescindere dall'attività esercitata e dalle sue modalità di esercizio come ad esempio le grandi opere, perdite patrimoniali, general contracting, responsabilità solidale, committenza lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Per ogni professionista e per lavori con Enti Pubblici, è prevista la possibilità di stipulare, a condizioni vantaggiose, le coperture per le singole opere richieste dalle stazioni appaltanti come: Polizza della Responsabilità del **Progettista incaricato**; Polizza della Responsabilità del **Verificatore del progetto**.

➤ **Nuove garanzie in forma gratuita e senza alcun onere aggiuntivo:**

- **'Perdita di Reddito'**, nel limite di euro 10.000 annui, per accertamenti fiscali che a seguito la diretta connessione di causa tra la Perdita di Reddito e l'impatto dell'accertamento subito dall'Assicurato;
- **'Cybercrime/Errori/Omissioni'**, nel limite annuo di euro 250.000, es.: per la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi informatici dell'Assicurato a quelli di terzi; furto di informazioni di terzi custodite dall'Assicurato, come i dati relativi a carte di credito; l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici; attacchi informatici alla rete dell'Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da trasmissione di virus informatici, rivelazioni di informazioni riservate a furto di identità, ecc.ecc.

➤ **Tutela legale**

E' prevista la possibilità di avvalersi di una polizza di **Tutela Legale** a condizioni riservate, con la possibilità di comprendere, mediante estensione, anche le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi.

➤ **Garanzia in forma All Risk**

Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.

➤ **Premi**

I premi annui lordi per ogni professionista partono da un minimo di euro 206,22. A scelta dell'assicurato, c'è un ventaglio di dieci possibili massimali annui, dal minimo di euro 250.000 ad euro 10.000.000, con franchigie per sinistro modulate in base al massimale scelto. Per le società di Ingegneria è riservata una polizza dedicata con un premio minimo annuo di euro 206,23.

➤ **Tariffa Speciali giovani**

Premio di soli 245,50 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro.

Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali.

➤ **Ulteriori riduzioni**

- Premi ridotti del 5% per chi usufruisce della certificazione di qualità
- Riduzione del 20% per chi non esegue attività relative a Grandi Opere
- Riduzione del 50% per coloro i quali intendono ridurre la portata delle garanzie ampliando le esclusioni (gli associati dovranno valutare con attenzione questa opzione per evitare future sorprese non gradite).

➤ **Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.

➤ **Retroattività**

A tutti gli assicurati è compresa nel premio annuo **una retroattività illimitata**, cioè la copertura dei rischi anche per chi ad oggi non ha mai stipulato alcuna copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale: saranno prese in carico tutte le denunce di sinistro per

richiesta di risarcimento per errori commessi, non ancora di conoscenza, nel periodo precedente alla stipula della polizza, indipendentemente dalla data effettiva in cui l'evento è stato commesso.

➤ **Postuma decennale**

E' stata introdotta la possibilità di acquistare ad un costo pre-negoziato una garanzia postuma decennale per eventuali sinistri denunciati nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto o alla cessazione dell'attività professionale, per errori commessi tra il periodo della data di retroattività e la data di scadenza del contratto.

➤ **Attivazione via Web**

La convenzione è alla portata di un semplice "click". Infatti, il **portale web gestito da Assigeco**, attraverso la sezione riservata **Inarcassa On Line**, permette di quotare in modo personalizzato il proprio rischio di RC professionale, ricevere e salvare nel proprio computer tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale, emettere la polizza on line firmata dal Rappresentante Generale dei Lloyd's per l'Italia, aumentare il massimale della polizza, pagare il premio, con carta di credito circuito VISA o bonifico bancario, direttamente agli Assicuratori. E' anche possibile procedere, in forma gratuita alla **firma elettronica** della polizza /appendice contrattuale evitando così la stampa dei documenti.

Numero verde dedicato a Inarcassa

800 978446 - operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00,

Provvidenze per calamità naturali

Inarcassa concede provvidenze per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti.

➤ **Beneficiari**

Professionisti iscritti ad Inarcassa alla data evento che siano:

- *residenti* o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze in materia
- *proprietari o comproprietari di immobili* adibiti a studio professionale o a uso promiscuo (residenza e studio professionale)
- *titolari di studi professionali*, che abbiano subito danni ai beni strumentali.
-

➤ **Contributi erogabili**

A seconda delle modalità stabilite con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere:

- a) *contributo a fondo perduto;*
- b) *contributo reversibile e non gravoso di interessi*

➤ **Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese (al netto dell'IVA) relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile
- danneggiamento di beni strumentali
- trasloco in altro studio
- sistemazione provvisoria

Servizi Finanziari in convenzione

➤ **Finanziamenti on line per pagamento contributi previdenziali**

Fino a 503.000 euro. Durata fissa di 12 mesi, tasso fisso BCE + 3,00 punti.

Servizio introdotto nel 2014

➤ **Finanziamento on line per l'attività professionale**

- **Plafond fino a € 103.000** (durate di 19, 24, 36 mesi, tasso fisso BCE + 3,50 punti). Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto ai "finanziamenti agevolati".

Servizio introdotto nel 2014

➤ **Inarcassa Card – canone zero**

Carta di credito che con *tre linee di credito*:

- a) pagamento acquisti commerciali,
- b) versamento contributi on line;
- c) prestiti con plafond personalizzato. Opzione di *rimborso rateale* su tutti e tre gli usi.

➤ **Prestiti personali**

Fino a 30.000 euro . *Durata* da 19 a 60 mesi .

Tassi: BCE + 3,75% per durate fino a 36 mesi – IRS + 3,75% oltre 36 mesi

“Cessione del quinto”: Finanziamento a copertura di debiti contributivi

Da luglio 2019 è **attivo un nuovo servizio, in convenzione con l'Istituto Tesoriere** Banca Popolare di Sondrio, per la concessione di **finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione, finalizzati al pagamento di debiti contributivi**, che consente ai professionisti che hanno maturato i requisiti di sanare la propria posizione ed accedere al trattamento previdenziale.

Il servizio è rivolto ai professionisti **pensionandi e pensionati**, o ai loro aventi causa, e si applica anche in presenza di una procedura di recupero crediti. Fanno eccezione i debiti già affidati ad Ader, che hanno procedure autonome e non più dipendenti da Inarcassa.

I finanziamenti sono erogati da **Banca Nuova Terra BNT** e distribuiti dalla **Banca Popolare di Sondrio**, sulla base di un apposito contratto di distribuzione.

Le condizioni economiche dei prestiti sono quelle previste dalla Convenzione stipulata tra Inarcassa e la Banca Popolare di Sondrio:

- età massima alla scadenza 84 anni;
- rata minima € 110,00; debito minimo € 7.500,00;
- durata massima del prestito 120 mesi;
- TAEG massimo dell'operazione in funzione dell'età a scadenza del pensionato e parametrizzato sui tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia.

Tassi di interesse

Sono applicati i seguenti tassi di interesse suddivisi per fasce di età aggiornati trimestralmente in relazione al parametro usura come determinato da Banca d'Italia.

FASCE DI ETÀ PENSIONATI	TAEG MASSIMO APPLICABILE
Pensionati fino a 59 anni	6,80 %
Pensionati da 60 a 64 anni	7,80 %
Pensionati da 65 a 69 anni	8,20 %
Pensionati da 70 a 74 anni	8,70 %
Pensionati da 75 a 79 anni	9,50 %
Pensionati da 80 a 84 anni	12,50 %

Il rimborso dei finanziamenti è previsto in **rate mensili costanti secondo multipli di 12** con un **minimo di 36** e fino ad un **massimo di 120 mensilità** (10 anni).

([scheda tecnica](#) SUL SITO DI INARCASSA)

Per tutte le informazioni:

- amicoquinto@bancanuovatterra.it

- numero verde **800.770.033**, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:15 alle ore 17:00.



Questo servizio è accessibile solo da Inarcassa ON line

Effettuare la richiesta è semplice: basta collegarsi dall' **home page di Inarcassa On line** alla propria area riservata digitando i codici personali e selezionare dal menù laterale la voce '**SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI/Finanziamenti e servizi bancari in convezione**'.

IL "PROGETTO VITRUVIO": la cessione del credito

I professionisti e le società di ingegneria che vantano crediti verso la P.A. possono trarre benefici dalla certificazione di questi crediti sul sistema PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) del Ministero dell'Economia [<http://creditocommerciali.mef.gov.it>]

Il sistema PCC acquisisce automaticamente tutte le fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a registrare dati e indicare tempi di pagamento.

La certificazione sul sistema PCC ne offre due in particolare:

- 1) Si può verificare *on line* che il credito verso ogni P.A. debitrice sia stato regolarmente inserito e si può monitorarne in modo continuativo lo stato di avanzamento ed i relativi tempi di pagamento.
- 2) Diventa più facile rendere liquido il credito certificato, cedendolo a Banche o intermediari finanziari abilitati, oppure compensandolo con somme dovute all'amministrazione finanziaria.

Prima di tutto bisogna effettuare la richiesta di accreditamento sul sistema PCC.

Il libero professionista deve recarsi – munito di documento di riconoscimento e di una email PEC – presso la Pubblica Amministrazione verso cui vanta il credito o, in alternativa, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato (scelta consigliata) o il competente Ufficio Centrale del Bilancio, preferibilmente avendo in precedenza contattato la struttura per fissare un appuntamento. Una volta ottenute le credenziali, potrà completare on line l'accreditamento al sistema PCC. Invece le imprese possono effettuare l'intera operazione on line sul portale della PCC

Una volta accreditati sul sistema PCC, è possibile accedere alla piattaforma. Si potrà così visionare lo stato di gestione delle proprie fatture ed inoltrare istanza di certificazione per una o più di esse, al fine di ottenere il rilascio dell'atto. Da quel momento, la P.A. ha 30 giorni di tempo per emettere il documento ed è quindi molto importante richiederlo il prima possibile.

Certificare i propri crediti con la P.A. significa anche poter accedere a VITRUVIO, il nuovo progetto operativo avviato da Inarcassa, con due partners qualificati, per offrire alle società, agli architetti e agli ingegneri liberi professionisti la possibilità di facilitarne l'incasso immediato a condizioni molto competitive.

E' la prima volta che i liberi professionisti possono avvalersi della cessione del credito *pro soluto* – trasferendo all'acquirente l'onere ed il rischio dell'incasso – un'opportunità fino ad ora disponibile solo per le imprese.

VITRUVIO è una soluzione innovativa realizzata anche per favorire gli associati ad Inarcassa che hanno necessità di sanare eventuali morosità, offrendo loro la possibilità di ottenere un certificato di regolarità contributiva.

Gli iscritti che sceglieranno VITRUVIO saranno accompagnati da un servizio di assistenza in ogni fase e durante tutto l'iter dell'operazione, dalla certificazione sul sistema PCC fino allo smobilizzo del credito.

Per accedere a VITRUVIO è però indispensabile essere già in possesso dell'atto di certificazione rilasciato dalla PCC, da presentare al gestore del nuovo veicolo finanziario cui comunque si può richiedere un preventivo di fattibilità e costo della cessione.

[vitruvio.crediticertificati.it]

INARCASSA O GESTIONE SEPARATA INPS?

“NON E’ POSSIBILE ESSERE ISCRITTI ALL’ INARCASSA E CONTEMPORANEAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS o A QUALSIASI ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA”

La contemporanea iscrizione ad Inarcassa e a gestione Separata INPS comporta la cancellazione dai ruoli di Inarcassa per i periodi in sovrapposizione.

E’ comunque possibile per l’ingegnere e l’architetto che svolge la libera professione , in possesso di partita Iva e di iscrizione all’Albo professionale e di conseguenza iscritto all’Inarcassa, accettare incarichi DI AMMINISTRATORE, SINDACO o REVISORE DI SOCIETA’ senza iscriversi a Gestione Separata INPS, purchè il professionista fatturi il compenso professionale percepito ed indichi il relativo reddito come professionale (quadro RE).

Ti segnalo articolo: Competenze previdenziali per gli amministratori di enti e società
[<http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/articolo7212.html>]

ISCRIVIBILITA’ AD INARCASSA: INCOMPATIBILITA’ CON LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA [ART. 7 – STATUTO DI INARCASSA]

Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA

7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;

b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;

c) in possesso di partita I.V.A.

....omissis

7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

.....omissis

[da sito INPS]

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come **riforma Dini**.

Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):

- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l'**iscrizione alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, c. 26:
 - di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
 - della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
 - della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

- gli spedizionieri doganali **non dipendenti**;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

L'iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (v. base imponibile delle singole categorie).

Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.

Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.

Previdenza per l'ingegnere iscritto all'ORDINE in estrema sintesi

Iscrizione albo	Lavoro dipendente /assoggettato a previdenza obbligatoria diversa da Inarcassa (INPS)	Possesso di Partita IVA	Ente di previdenza per l'attività professionale	Obblighi verso Inarcassa
si	no	si	INARCASSA (*- eccezioni da tabella circ. 72)	TUTTI GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/professionisti-non-iscritti-a-inarcassa.html
si	si	si	GESTIONE SEPARATA INPS (***) - esempio fattura)	Versamento del 4% e dichiarazione annuale on line obbligatoria OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI
si	Per parte dell'anno	si	GS INPS durante il contratto dipendente, INARCASSA per il restante periodo	Contribuzione sui redditi dovuta per i mesi di iscrizione (** - si veda esempio)

- (**)

- Ingegnere iscritto all'ordine , assunto con contratto a tempo determinato per 9 mesi (dal 1 gennaio al 30 settembre) ed in possesso di Partita Iva.

Per i 9 mesi di contratto il datore di lavoro verserà ad INPS i contributi dell'attività da dipendente.

Essendo soggetto a contribuzione obbligatoria INPS, per i redditi da attività professionale, il collega non potrà iscriversi ad Inarcassa, ma dovrà aprire posizione presso Gestione Separata INPS.

Al termine del contratto(dal 30 settembre) sussistono i requisiti di iscrivibilità ad Inarcassa, dovrà pertanto inviare domanda di iscrizione dal 1 settembre.

Obblighi contributivi:

Il computo dell'aliquota contributiva da versare ad INARCASSA e a GS INPS è fatta con riferimento mensile.

Il collega pertanto avrà i 9/12 del reddito complessivo dell'anno attratti da contribuzione GS INPS ed i restanti 3/12 da INARCASSA.

Restano validi gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi ad INARCASSA

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Dal **1° gennaio 2019**, per gli Ingegneri e gli Architetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva previdenziale **Gestione Separata INPS** è del 24%, così come previsto dall'art. 1, comma 491, della legge 147/2013.

Massimale

Per l'anno 2019 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00.

Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Il reddito minimo annuo è fissato in **15.878,00** euro. Di conseguenza, il professionista al quale si applica l'aliquota del 24%, per avere l'accredito dell'intero anno dovrà versare un contributo previdenziale di **3.810,72** euro. Nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto, saranno accreditati soltanto i mesi corrispondenti ai contributi versati.

L'intero onere contributivo è versato dal professionista mediante il modello F24 telematico, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sul reddito (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.878,00	24%	€ 3.810,72
€ 15.878,00	25,72%	€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,00	33,72%	€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,00	34,23%	€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)

4% IN FATTURA: È SEMPRE DOVUTO???

Gli ingegneri e architetti professionisti NON iscritti all'Inarcassa, (perché ad esempio dipendenti con partita Iva e quindi soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria) DEVONO versare all'inarcassa il 4% sul volume d'affari "professionale" oltre al compilare la dichiarazione annuale obbligatoria.

I professionisti che aderiscono alla Gestione Separata Inps hanno la possibilità (e non l'obbligo) di addebitare ai propri committenti il contributo del 4% a titolo di rivalsa del corrispettivo lordo dovuto nella fattura del proprio cliente o committente.

L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente. Tale adempimento è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata.

Poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

Attenzione però! Tale contributo previdenziale a titolo di rivalsa costituisce reddito professionale soggetto a tassazione IRPEF.

In sintesi il professionista ha facoltà di addebitare al cliente il 4% della prestazione professionale. Tuttavia, questo contributo del 4% costituisce reddito tassabile per il professionista.

NB : Anche gli iscritti ad albi e a casse di categoria (come Inarcassa per gli Ingegneri) applicano quella che si chiama rivalsa previdenziale, ma a differenza di quanto previsto per gli iscritti alla gestione separata Inps, in tali casi si tratta di un contributo obbligatorio e non rilevante ai fini IRPEF.

FAC-SIMILE DI FATTURA (***)

REGIME ORDINARIO	
a) Imponibile	€ 1.000,00
b) INPS - G.S. 4%	€ 40,00
c) Inarcassa Contributo Integrativo 4% (a+b)	€ 41,60
d) TOTALE IMPONIBILE IVA (a + b)	€ 1.081,60
e) I.V.A. 22%	€ 237,95
f) TOTALE DOCUMENTO (d +e)	€ 1.319,55
g) Ritenuta d'acconto 20% (a+ b)	208,00
TOTALE (f - g)	€ 1.111,55

REGIME FORFETTARIO in vigore dal 1° gennaio 2015	
a) Imponibile	€ 1.000,00
b) INPS - G.S. 4%	€ 40,00
c) Inarcassa Contributo Integrativo 4% (a+b)	€ 41,60
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.081,60
Operazione effettuata senza rivalsa iva e ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art. 1, commi 58 e 67, Legge 190/2014	

Per approfondimenti si veda la Circolare INPS n. 13 del 29/01/2016

Il titolo ad addebitare la rivalsa del 4% sui compensi lordi è attribuito ai soggetti esercenti per professione abituale attività di lavoro autonoma (compreso l'esercizio in forma associata di arti e professionisti), che hanno l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione Separata (art. 1, co 212 legge 662/1996).

La circolare INPS n. 112 del 25.5.1996 ha chiarito che **la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito**; pertanto **il professionista iscritto alla Gestione separata**, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma **rimane unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione** alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS, anche se facente parte di studio associato.

La stessa circolare chiarisce che la normativa si riferisce ai **solli redditi soggetti alla contribuzione** dovuta alla **gestione separata** costituita presso l'INPS e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.

La rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata sia a quelli iscritti alla Gestione separata e che versano il contributo integrativo alla propria Cassa professionale (Messaggio Inps n. 7751 del 7/5/2012).

Per il caso del cosiddetto **professionista "pendolare"** (professionista iscritto ad Inarcassa per una frazione di anno e contemporaneamente iscritto alla GS INPS), sembrano ricorrere i presupposti per l'addebito della rivalsa del 4% (stante l'obbligo di contribuzione alla GS seppure in misura parziale), ma è di tutta evidenza che questa facoltà va preventivamente negoziata e definita nel rapporto professionista/cliente al momento dell'assunzione dell'incarico.

Ai fini fiscali la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) deve essere assoggettata alla ritenuta alla fonte del 20% e concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.

Circolare 72/2015 - INPS

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sinora descritto ha determinato una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell'individuazione dell'Ente previdenziale di riferimento.

Premesso quanto sopra, a **titolo meramente esemplificativo** e non esaustivo, si riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

La conformità dell'inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente previdenziale di riferimento	
	Gestione separata INPS	INARCASSA
Ingegnere perito balistico		X
Consulente commerciale per società che vende computer	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X
Orientatore professionale	X	
Consulente bancario e finanziario	X	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	X	
Consulente ambientale		X
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		X
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		X
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	X	
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		X
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		X

- **CONTATTI ED INFORMAZIONI CHE POTREBBERO ESSERTI UTILI**

Hai necessità di chiarimenti ed informazioni da Inarcassa? Ecco gli strumenti a tua disposizione:

CALL CENTER: 02 91979700

dal lunedì al venerdì 9.00/20.00 con orario continuato potrebbe esserti utile **per informazioni previdenziali e assistenziali, anche sulla tua pratica.**

INARCASSA RISPONDE: COMPILA IL FORM DISPONIBILE SUL SITO [NELLA HOME PAGE]

consente di inoltrare richieste di chiarimento su aspetti normativi o procedurali della previdenza Inarcassa, sullo stato di singole pratiche, oppure osservazioni e segnalazioni sui servizi Inarcassa.

Le risposte sono fornite per telefono da operatori del Call Center, entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta

INARCASSA RICEVE: COMPILA IL FORM DISPONIBILE SUL SITO [NELLA HOME PAGE]

Il servizio *Inarcassa Riceve* consente di inoltrare una richiesta di appuntamento presso lo sportello di Roma, in Via Salaria 229 per ottenere chiarimenti su aspetti normativi o procedurali della previdenza, o sullo stato della propria posizione assicurativa. Entro due giorni lavorativi dalla data della richiesta, sarai contattato da operatori di Inarcassa per una verifica dei quesiti e una conferma dell'appuntamento.

INARCASSA ASCOLTA –

Inarcassa ha messo a disposizione degli associati questo strumento su Inarcassa On Line con l'obiettivo di raccogliere e gestire i reclami e le proposte in un'ottica di miglioramento continuo. Lo scopo è di risolvere eventuali situazioni critiche, ma soprattutto di individuare ed avviare azioni correttive e o migliorative alla luce delle considerazioni che pervengono da tutti noi. utilizza questo canale per segnalare una gestione non coerente con le tue aspettative e inviare suggerimenti per l'erogazione di un servizio più vicino ai tuoi bisogni.

• RECAPITI UTILI PER COMUNICARE CON INARCASSA

Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318 –
RBM Salute 800.991775 –
Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446 –
Call Center 02.91979700
Sito Inarcassa: www.inarcassa.it –
PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org –
Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Per comunicare utilizza la PEC di Inarcassa: **protocollo@pec.inarcassa.org**
[NB: riceve solo mail di posta elettronica certificata]

N.B.: trasmetti il tuo indirizzo PEC a Inarcassa tramite l'apposita funzione su ***Inarcassa On line***

Altri recapiti utili

Per M.AV. e pagamenti con bonifico

numero verde 800.248464
dal lunedì al venerdì • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00
inarcassa.online@popso.it

Inarcassa Card e Finanziamenti ON line

numero verde 800.016318
dal lunedì al venerdì • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

Polizze Sanitarie

Per informazioni su prenotazioni e ricoveri è attivo - tutti i giorni, 24 ore su 24 - il numero verde gestito da RBM Salute:

800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare;
0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero.

Polizza RC Professionale

Inarcassa ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC professionale e Tutela Legale della durata di tre anni, attiva dal 1° Gennaio 2016, a favore di tutti gli Ingegneri e

Architetti liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e muniti di Partita IVA, gli studi associati e le società, con la **Assigeco** (coverholder degli Assicuratori **Lloyd's** di Londra)
Numero verde dedicato a Inarcassa

800 978446 - operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00, con il servizio di richiamata automatica "Click_to_Recall".

Centralino

tel. 06.852741
dal lunedì al venerdì • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

Direzione Attività Istituzionali (iscrizioni, contributi, pensioni, mutui, sussidi, inabilità temporanea)

h. 24 - fax 06.85274211

Ufficio Legale

h. 24 - fax 06.85274424

Ufficio Contratti (Albo Fornitori, procedure di gara)

h. 24 - fax 06.85274468

Patrimonio Immobiliare: patrimonio.imm@inarcassa.it

Dr ing. Silvia A. V. Fagioli

Delegato per gli Ingegneri della Provincia di Milano e Consigliere d'Amministrazione di Inarcassa

339 4895042
qas.silvia@tiscali.it